

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(Nn. 1697, 203, 775, 840 e 1678-A)

## RELAZIONE DELLA 10<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(INDUSTRIA, COMMERCIO, TURISMO)

(RELATORE LONGO)

Comunicata alla Presidenza il 3 agosto 1982

SUI

### DISEGNI DI LEGGE

Legge-quadro per l'artigianato (n. 1697)

*approvato dalla XII Commissione permanente (Industria e commercio, artigianato, commercio estero) della Camera dei deputati nella seduta del 10 dicembre 1981, in un testo risultante dall'unificazione del disegno di legge (V. Stampato n. 1549)*

presentato dal Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

di concerto col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro del Tesoro

col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

e col Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale

*e dei disegni di legge (V. Stampati nn. 456, 783, 1246, 1673, 1676)*

d'iniziativa dei deputati PAVONE, LAFORGIA, ABBATE, AIARDI, AMABILE, AMALFITANO, ANDREOLI, ARMELLA, ARMELLIN, ARNAUD, ASTONE, BALESTRACCI, BASSI, BELUSSI, BERNARDI Guido, BIAN-

CHI, BONFERRONI, BORRI, BROCCA, CACCIA, CAPPELLI, CARELLI, CARENINI, CARLOTTO, CASATI, CASINI, CATTANEI, CENI, CERIONI, CIANNAMEA, CORDER, COSTAMAGNA, CRISTOFORI, CUMINETTI, DANESI, DE CAROLIS, DEGENNARO, DELL'ANDRO, FALCONIO, FERRARI Silvestro, FIORET, FOTI, FUSARO, GAITI, GALLI Luigi, GALLONI, GARAVAGLIA, GARGANO, GARZIA, GASPARI, GITTI, GORIA, GUI, GULLOTTI, IANNIELLO, LAGANA, LA LOGGIA, LAMORTE, LATTANZIO, LEONE, LUSSIGNOLI, MANFREDI Manfredo, MANTELLA, MARABINI, MARZOTTO CAOTORTA, MAZZARRINO, MAZZOTTA, MENEGHETTI, MENZIANI, MERLONI, MORO, ORSINI Gianfranco, PELIZZARI, PENNACCHINI, PERRONE, PEZZATI, PICANO, PICCHIONI, PISICCHIO, PORTATADINO, PRANDINI, PUCCI, QUARENGHI, ROCELLI, ROSSI, ROSSI DI MONTELERA, RUBBI Emilio, RUBINO, RUSSO Giuseppe, RUSSO Vincenzo, SANESE, SCAIOLA, SCALIA, SEDATI, SILVESTRI, STEGAGNINI, TANTALO, TASSONE, TESINI Aristide, TESINI Giancarlo, TOMBESI, URSO Giacinto, VERNOLA, VINCENZI, ZAMBON, ZANFORLIN, ZARRO, ZOLLA, ZOPPI, ZOSO, ZURLO (456); LAFORGIA, CITARISTI, ALIVERTI, BAMBI, BIANCHI, BODRATO, BORRI, BOVA, BRICCOLA, BROCCA, CAIATI, CACCIA, CAPPELLI, CARAVITA, CATTANEI, CAVALIERE, CENI, CERIONI, CITTERIO, FARAGUTI, FONTANA Elio, GARAVAGLIA, GIOIA, GOTTARDO, LA LOGGIA, LEONE, MANFREDI Manfredo, MERLONI, MORAZZONI, PATRIA, PERRONE, PICCOLI Maria Santa, PUCCI, RUBBI Emilio, SANZA, SCAIOLA, SILVESTRI, TANTALO, URSO Giacinto, VIETTI, ZANIBONI (783); BRINI, DI GIULIO, OLIVI, CAPPELLONI, COLONNA, BELARDI MERLO, BERNARDINI, ANTONI, POCHETTI, BROCCOLI, SARRI TRABUJO, GRASSUCCI, PUGNO, PROIETTI, CACCIARI, CERRINA FERONI, TREBBI ALOARDI, GRADUATA, BOGGIO, MARRAFFINI, GIURA LONGO, PERANTUONO, DI GIOVANNI, ESPOSTO, CANTELM, MACCIOTTA, PANI, BERLINGUER Giovanni, BOCCHI, GIADRESCO, TONI, CONTE Antonio, ZAVAGNIN, BARACETTI, BARTOLINI, CONTI, ZOPPETTI, GAMBO-LATO, AMBROGIO, GATTI, FANTI, CASALINO, GIOVAGNOLI SPOSETTI, BELLOCCHIO, LODI FAUSTINI FUSTINI, ALICI, VIGNOLA, LA TORRE, VIRGILI (1246); CORTI, LONGO Pietro, REGGIANI, CUOJATI, RIZZI, AMADEI, MASSARI, CIAMPAGLIA, COSTI, VIZZINI (1673); LABRIOLA, SACCONI, CASALINUOVO, SEPPIA, RAFFAELLI Mario, GANGI, LA GANGA, PRINCIPE, CRESCO, FERRARI Marte, MONDINO (1676)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza  
l'11 gennaio 1982*

**Legge-quadro sull'artigianato (n.203)**

**d'iniziativa dei senatori BAUSI, BARTOLOMEI, ROSI, DE GIUSEPPE, DEGOLA, ROSSI, DELLA PORTA, DE CAROLIS, DEL NERO, GIUST, RICCI, CARBONI, SCARDACCIONE, VETTORI, SANTALCO, TANGA, de' COCCI, VITALE Antonio e MEZZAPESA**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1979**

---

**Principi generali in materia di artigianato (n. 775)**

**d'iniziativa dei senatori POLLASTRELLI, COLAJANNI, FRAGASSI, POLLIDORO, ANGELIN, BERTONE, BONDI, FELICETTI, MIANA, URBANI, BACICCHI, BERTI, BONAZZI, MODICA, DE SABBATA, FERRUCCI, CHIELLI, GHERBEZ Gabriella, GUERRINI, GIOVANNETTI, GRANZOTTO, MARSELLI, MASCAGNI, MILANI Giorgio, MOLA, MIRAGLIA, PIERALLI, SEGA, VITALE Giuseppe, ZAVATTINI, ZICCARDI e ROMANO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 FEBBRAIO 1980**

---

**Determinazione e articolazione, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, dei principi fondamentali della legislazione statale in materia di artigianato (n. 840)**

**d'iniziativa dei senatori SCEVAROLLI, FABBRI, BARSACCHI, FINESI, SIGNORI, DELLA BRIOTTA, NOCI, PETRONIO, FOSSA, LEPRE, MARAVALLE, BOZZELLO VEROLE e SCAMARCIO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MARZO 1980**

---

**Modificazioni alla legge 25 luglio 1956, n. 860, concernente norme per la disciplina delle imprese artigiane e nuove norme quadro in materia di artigianato (n. 1678)**

**d'iniziativa dei senatori COLOMBO Ambrogio, SAPORITO, FIMOGNARI, RIGGIO, D'AMICO, DELLA PORTA, SALERNO e LAI**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 DICEMBRE 1981**

---



ONOREVOLI SENATORI. — Dopo una attesa di circa dieci anni ed un susseguirsi di proposte di legge presentate nel corso di ben tre legislature è finalmente approdato all'approvazione da parte della XII Commissione della Camera dei deputati, in sede legislativa, il disegno di legge n. 1697 risultante dall'unificazione del disegno di legge governativo n. 1549 e dei disegni di legge nn. 436, 783, 1246, 1673 e 1676 d'iniziativa parlamentare, e concernente la legge-quadro per l'artigianato.

La grande aspettativa creatasi negli operatori economici interessati, non era dovuta alla necessità di migliorare una precedente legge-quadro, quale quella del 25 luglio 1956, n. 860, che per la sua organicità e completezza ha dato, per unanime riconoscimento, esiti molto positivi, ma soprattutto all'esigenza, ormai improcrastinabile, di adeguare la normativa esistente al mutato quadro istituzionale, intervenuto in seguito alla creazione delle Regioni e all'emanazione del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui si è data attuazione al trasferimento alle Regioni stesse delle funzioni amministrative in materia di artigianato, previsto dall'articolo 117 della Costituzione.

Ma anche la mutata situazione economica, le rapide trasformazioni sociali, i cambiamenti nei rapporti di lavoro, l'evoluzione positiva che proprio l'attività artigianale ha fatto registrare sul piano dell'organizzazione produttiva, della dotazione tecnologica e dell'articolazione dei rapporti con il mercato, hanno posto l'esigenza di una ridefinizione dell'impresa artigiana.

Nel contesto produttivo italiano, l'artigianato, con un milione e trecentomila aziende per oltre tre milioni di addetti, che rappresentano quasi il quindici per cento del totale dell'occupazione, svolge un ruolo di primaria importanza.

Non solo: ma nel corso degli anni '70, cioè della crisi che ha colpito e colpisce

ancora il nostro Paese e gli altri Paesi industrializzati, il settore artigianale, proprio per la caratterizzazione personalistica della produzione e del lavoro, ha manifestato doti particolari, addirittura sorprendenti, di vitalità produttiva ed occupazionale.

In questa situazione di emergenza che ha contrassegnato lo scenario economico interno ed internazionale e di fronte ai profondi cambiamenti sopravvenuti nelle condizioni operative e concorrenziali, il mondo artigiano ha dimostrato, infatti, più di altri settori, una straordinaria capacità di reazione e di adattamento innovativo alle nuove esigenze e pressioni esterne.

Necessità, quindi, di una legge-quadro che, interpretando nella loro essenza queste esigenze, non solo si limiti a ridisegnare la tipicità dell'impresa artigiana per consentire, fra l'altro e finalmente, una precisa distinzione tra essa e la minore impresa industriale, ma formuli anche un criterio-guida di disciplina del settore imperniato sulla definizione dell'imprenditore artigiano, che si sostanzia nella figura di un lavoratore professionalmente qualificato che produce beni o presta servizi assumendosi personalmente i rischi, la responsabilità, la direzione organizzativa dell'impresa e partecipando inoltre, con diretto intervento manuale e creativo, al processo produttivo.

Il disegno di legge che, per primo, prenderò in esame e su cui più diffusamente mi soffermerò è dunque il n. 1697, approvato a larghissima maggioranza dalla Camera, frutto di una lunga e travagliata elaborazione e fusione di cinque proposte diverse, che risente inevitabilmente degli sforzi di mediazione e di compromesso operati dall'apposito Comitato ristretto. È questa la ragione per la quale, come è stato rilevato nel corso del dibattito alla Camera, nessun gruppo si riconosce totalmente in esso.

Oggetto di particolare discussione è stato l'articolo 2, poi approvato in un testo molto diverso da quello predisposto dal Comitato

ristretto e sul quale la Commissione affari costituzionali della Camera aveva espresso parere favorevole a condizione che i requisiti previsti venissero più correttamente, dal punto di vista costituzionale, definiti e precisati come eventuali requisiti essenziali per la iscrizione all'albo professionale, come peraltro emerge chiaramente da quanto previsto all'articolo 1.

In questa impostazione, la qualificazione professionale costituisce un requisito soggettivo importante per l'esercizio delle attività artigiane e la legge, al fine di accertarla, impone di individuare i mestieri per i quali risulti sufficiente il possesso di adeguati titoli o una comprovata esperienza, e distinguerli, da quegli altri mestieri che, in quanto presuppongono specifiche cognizioni tecniche o implicano responsabilità nei confronti degli utenti, esigono un accertamento di merito.

Particolare attenzione è prestata ai delicati problemi della preparazione professionale, allo scopo di superare persistenti confusioni tra istruzione professionale scolastica e addestramento pratico nelle aziende artigiane.

Si era così prevista l'istituzione del titolo di « maestro artigiano », per gli operatori professionalmente valenti, e della figura della « bottega-scuola » diretta dai maestri artigiani, come centro formativo per l'addestramento, la qualificazione e specializzazione nei mestieri artigiani.

Questa la sostanziale impostazione del disegno di legge n. 1697, approvato a larghissima maggioranza dalla Camera, disegno di legge che, per unanime decisione della 10ª Commissione del Senato, è stato scelto come testo base per la discussione. Ma, nel suo esame, la Commissione stessa non ha potuto non tener conto del parere espresso dalla Commissione affari costituzionali secondo il quale alcuni articoli dovevano essere modificati.

In particolare la discussione si è incentrata a lungo sull'articolo 2 — punto più qualificante dell'intero disegno di legge — sul quale, per la verità, anche la Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati aveva sottolineato la necessità che

i requisiti previsti per l'esercizio dell'attività artigiana fossero più correttamente definiti e precisati come eventuali requisiti essenziali per l'iscrizione all'Albo professionale. Ma la 1ª Commissione del Senato più esplicitamente ha dichiarato che l'articolo 2, secondo comma, « limita la libertà di impresa artigiana, mentre essa è garantita, al pari di ogni altra iniziativa economica, dall'articolo 41 della Costituzione: lo svolgimento di essa non deve essere soggetta a particolare forme o condizioni, la introduzione delle quali configurerebbe violazione dell'articolo 3 della Costituzione ».

Non diverso avviso ha manifestato, dopo lungo dibattito — a maggioranza — la 10ª Commissione industria la quale ha ritenuto che, con l'inserimento della « qualificazione professionale » tra i requisiti soggettivi dell'imprenditore artigiano, si introdurrebbe, in forma mascherata, il concetto di « patente di mestiere », cioè uno sbarramento imposto ai danni della sola categoria artigiana, una sorta di discriminazione nei confronti di chi eserciti la medesima attività economica: una limitazione, insomma, della libertà di iniziativa economica, sancita dalla Costituzione.

Il relatore non condivide questa opinione perchè ritiene che l'accertamento della qualificazione professionale derivante dall'esercizio del mestiere, nei modi previsti dal disegno di legge, non possa configurarsi come « patente di mestiere » ma rappresenti anzi una forma di garanzia per l'utente, garanzia che non può essere assicurata dalla incerta e inevitabilmente tardiva selezione del mercato.

Per dovere di correttezza il relatore fa presente che aveva manifestato il proposito di declinare l'incarico e che è ritornato su tale suo proposito per invito unanime della Commissione.

Un altro punto che ha sollevato molte obiezioni è stato quello relativo alle elezioni per i rappresentanti degli imprenditori artigiani nelle Commissioni provinciali per l'artigianato. In discussione non era tanto, ovviamente, il sistema proporzionale in sé quanto piuttosto l'opportunità di prescrivere, in una legge-quadro, tale sistema di ele-

zione per la scelta dei propri rappresentanti negli organi statutarî da parte delle associazioni artigiane, con il pericolo, fra l'altro, di frazionare eccessivamente la rappresentanza e di rendere ingovernabili gli organi stessi.

Si è ritenuto di poter ovviare a tali possibili inconvenienti riformulando l'articolo 10, e dando facoltà alle Regioni di introdurre correttivi per l'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti, sempre nel rispetto del sistema proporzionale.

Procedendo ora all'esame dei singoli articoli è da osservare che l'articolo 1 stabilisce i casi nei quali le Regioni sono chiamate a legiferare, fatte salve le specifiche competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome, e indica i criteri e gli indirizzi ai quali devono ispirarsi.

Accogliendo l'osservazione della Commissione affari costituzionali si è opportunamente modificato il secondo comma in modo che le Regioni, più che destinatarie di un precetto, abbiano definito l'ambito di disciplina legislativa nel settore dell'artigianato: abbiano, cioè, potestà e non obbligo di emanare norme legislative.

Si è inoltre stabilito che le Regioni deleghino le funzioni amministrative di loro competenza, normalmente, agli Enti locali.

L'articolo 2, del quale si è già detto, definisce l'imprenditore artigiano, quale titolare dell'impresa artigiana, impegnato direttamente nella conduzione dell'azienda.

Strettamente connessa con la definizione dell'imprenditore è quella relativa all'impresa artigiana, prevista dall'articolo 3, nei limiti dimensionali indicati dai successivi articoli, e con la precisazione che può essere costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, a condizione che la maggioranza dei soci sia in possesso dei requisiti e svolga la propria attività nelle forme previste dal precedente articolo 2.

L'articolo 4 fissa i limiti dimensionali dell'impresa artigiana, distinguendo, per quanto riguarda il numero dei dipendenti e il correlativo numero degli apprendisti in misura mai superiore al cinquanta per cento del totale, tra lavorazione in serie, non in serie e nei settori delle lavorazioni artistiche,

tradizionali e dell'abbigliamento su misura. Ai fini del calcolo dei limiti sopra indicati non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, nonchè, con particolari vincoli temporali, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 9 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa.

Sono invece computati i familiari dell'imprenditore e i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana.

L'articolo 5 riguarda l'istituzione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane al quale sono tenute le imprese aventi i requisiti previsti dagli articoli 2, 3 e 4.

L'iscrizione all'Albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste in favore delle imprese artigiane e per l'adozione, quale ditta o insegna o marchio, di una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato.

Per l'articolo 6 anche i consorzi e le società consortili, costituiti esclusivamente tra imprese artigiane, sono iscritti, in separata sezione, all'Albo di cui al precedente articolo e godono delle medesime agevolazioni.

È in facoltà delle Regioni disporre agevolazioni anche a consorzi e società consortili cui partecipino anche imprese industriali di minori dimensioni e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

L'articolo 7 disciplina le modalità di iscrizione, modificazione e cancellazione delle imprese artigiane dall'Albo provinciale, nonchè dei ricorsi contro le deliberazioni della Commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9.

L'articolo 8, in conformità alle osservazioni della Commissione affari costituzionali, è stato ricondotto a norma di principio lasciando libere le Regioni di regolare come credono la materia della formazione professionale e consentendo di avvalersi, per quanto riguarda l'istruzione artigiana, della collaborazione delle imprese artigiane da attuarsi mediante apposite convenzioni.

L'articolo 9 prevede l'istituzione della Commissione provinciale e regionale per l'artigianato, quali organi di rappresentanza e di tutela.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

L'articolo 10 stabilisce la composizione della Commissione provinciale precisando che due terzi dei membri sono eletti con sistema proporzionale dai titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo, sulla base di liste presentate dalle Associazioni provinciali operanti nella provincia da almeno tre anni ed un terzo è nominato dalla regione e designato in maggioranza dalle Associazioni artigiane operanti in provincia e, per il resto, dalle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti. Della stessa Commissione provinciale per l'artigianato fanno inoltre parte, con voto deliberativo, il Presidente dell'Amministrazione provinciale, o suo delegato, ed un rappresentante dell'ANCI provinciale.

L'articolo 11 riguarda la composizione della Commissione regionale per l'artigianato e stabilisce che abbia sede presso la Regione e sia costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale.

L'articolo 12 prevede la composizione del Consiglio nazionale dell'artigianato, ne fissa le competenze e stabilisce che le norme di organizzazione e di funzionamento sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, che presiede il Comitato stesso.

L'articolo 13 riguarda disposizioni transitorie e finali e, in particolare: l'abrogazione della legge 25 luglio 1956, n. 860, e del decreto presidenziale 23 ottobre 1956, n. 1202; l'iscrizione di diritto all'Albo, di cui all'articolo 5, delle imprese iscritte all'Albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860. Stabilisce inoltre che gli Albi provinciali e le Commissioni provinciali per l'artigianato abbiano sede presso le Camere di commercio e che le Regioni possano, con legge regionale, disporre per sedi diverse.

Come si può notare, le modifiche introdotte dalla 10ª Commissione al testo approvato dalla Camera dei deputati, pur se contenute nel numero, non sono solo finalizzate ad armonizzare la norma con il dettato costituzionale, ma intendono dare alle Regioni quel ruolo centrale che loro spetta in questa materia, in conformità all'articolo 117 della Costituzione.

Quanto ai disegni di legge di iniziativa parlamentare nn. 203, 775, 840 e 1678, la Commissione propone che essi vengano dichiarati assorbiti dal disegno di legge n. 1697, così modificato.

LONGO, *relatore*

**PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE**

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 1697

(Estensore MANCINO)

28 aprile 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, non si oppone al suo ulteriore iter a condizione che vengano introdotte modifiche agli articoli 1, primo comma; 2, secondo comma; agli articoli 5, 8 e 11; e a condizione che venga soppresso l'articolo 9, secondo quanto di seguito illustrato.

Il disegno di legge n. 1697, approvato dalla Camera dei deputati e assunto da codesta Commissione come testo base rispetto agli altri disegni di legge connessi, determina i principi fondamentali in materia di artigianato.

Esso parte dall'esigenza di dare vita ad una legge cornice, ma si articola in una serie di norme di dettaglio, difficilmente riconducibili a quei principi fondamentali, che rappresentano il limite alla potestà legislativa statale in materia di competenza regionale. Se è pacifico, infatti, che i principi fondamentali hanno la funzione di limitare l'espansione della potestà legislativa statale in materia di competenza regionale, è, tuttavia, inammissibile che lo Stato disciplini la materia di competenza ripartita in modo così intenso impedendo alle regioni di disegnare il quadro o, come è stato scritto, costringendole a ridurre il quadro ad una miniatura.

Invero, il principio positivo accolto dall'ordinamento consiste nell'autonomia regionale, mentre l'esigenza dell'unità della Repubblica rappresenta il limite all'espandersi

di tale autonomia: la legge cornice si deve, perciò, porre, rispetto alla competenza regionale, come un insieme di direttive senza le quali l'esercizio della potestà legislativa regionale avverrebbe in modo incoerente, contraddittorio o in contrasto con gli interessi più generali.

Tanto premesso, si osserva che il secondo comma dell'articolo 1 va riformulato in modo che le regioni, più che destinatarie di un precetto, abbiano definito l'ambito di disciplina legislativa nel settore dell'artigianato: va ricordato, infatti, che l'emanazione di norme legislative da parte delle Regioni, nell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, si configura come potestà e non come obbligo (come apparirebbe, mantenendo l'inciso « le regioni dispongono »).

All'articolo 2, il secondo comma limita la libertà d'impresa artigiana, mentre essa è garantita, al pari di ogni altra iniziativa economica, dall'articolo 41 della Costituzione: lo svolgimento di essa non deve essere soggetto a particolari forme o condizioni, l'introduzione delle quali configurerebbe violazione dell'articolo 3 della Costituzione.

L'articolo 5 appare norma di dettaglio, incoerente con la premessa di introdurre principi fondamentali.

L'articolo 8 deve essere ricondotto a norma di principio, dovendosi evitare di dare disposizioni organizzative alle regioni, le quali restano libere di determinare modi e procedimenti relativi all'acquisizione della professionalità degli imprenditori artigiani,

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con riferimento particolare alla disciplina delle botteghe scuola e del titolo di maestro artigiano.

All'articolo 9 occorre evitare la creazione di commissioni necessariamente provinciali (le regioni sono libere di valutare l'ambito territoriale operativo ed ottimale, interprovinciale o sub-provinciale) e la creazione del Consiglio nazionale dell'artigianato, incoerente con una materia di stretta competenza regionale; la sua composizione, peraltro, interferisce nell'organizzazione interna delle regioni, creando rapporti verticali tra Ministero e altri livelli istituzionali.

L'articolo 11, nel disciplinare la composizione della commissione regionale, entra ec-

cessivamente nel dettaglio mentre dovrebbe limitarsi a dettare criteri di carattere più generale, lasciando alle singole regioni una più puntuale disciplina.

Per le suesposte ragioni, la Commissione affari costituzionali esprime parere favorevole a condizione che vengano introdotte modifiche agli articoli 1, primo comma; 2, secondo comma; agli articoli 5, 8 e 11 e a condizione che venga soppresso l'articolo 9.

Va precisato che la Commissione affari costituzionali si riserva il definitivo giudizio di costituzionalità sul testo che unificherà le varie proposte.

MANCINO, *relatore*

**PARERI DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE**  
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO. PARTECIPAZIONI STATALI)

(Estensore CAROLLO)

a) sul disegno di legge n. 1697

10 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza esprime parere favorevole.

---

b) sul disegno di legge n. 203

10 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di propria competenza parere favorevole.

---

c) sul disegno di legge n. 775

10 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime parere favorevole per quanto di propria competenza.

---

d) sul disegno di legge n. 840

10 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di propria competenza parere favorevole, condizionandolo all'introduzione di emendamenti, che sopprimano l'articolo 22 (investimenti socio-economici — credito agevolato a medio termine — Artigiancassa). Si rammenta a tale proposito che già nel corso dell'approvazione da parte del Senato del disegno di legge finanziaria per il 1982 si è provveduto ad un rifinanziamento della Artigiancassa.

---

e) sul disegno di legge n. 1678

17 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime per quanto di propria competenza parere favorevole.

---

**DISEGNO DI LEGGE n. 1697**

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI

**Art. 1.***(Potestà delle Regioni)*

In conformità all'articolo 117, primo comma, della Costituzione, le Regioni emanano norme legislative in materia di artigianato nell'ambito dei principi di cui alla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

In armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, le Regioni dispongono interventi diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, promuovendo e valorizzando le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla formazione professionale e all'associazionismo economico.

**Art. 2.***(Imprenditore artigiano)*

È imprenditore artigiano colui che, con la necessaria qualificazione professionale, esercita l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolge il prevalente lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo.

La qualificazione professionale dell'imprenditore artigiano è quella che deriva da esperienze professionali o formative, nonchè, per particolari mestieri, dai titoli e dai requisiti professionali previsti dalle leggi statali.

**DISEGNO DI LEGGE**

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

**Art. 1.***(Potestà delle Regioni)**Identico.*

In armonia con gli indirizzi della programmazione nazionale, le Regioni possono effettuare interventi diretti alla tutela e allo sviluppo dell'artigianato, promuovendo e valorizzando le produzioni artigiane nelle loro diverse espressioni territoriali, artistiche e tradizionali, con particolare riferimento alle agevolazioni di accesso al credito, all'assistenza tecnica, alla formazione professionale e all'associazionismo economico.

Le Regioni esercitano le funzioni amministrative di loro competenza delegandole, normalmente, agli Enti locali.

**Art. 2.***(Imprenditore artigiano)*

È imprenditore artigiano colui che esercita in qualità di titolare l'impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione, e svolge nel processo produttivo dell'impresa stessa un prevalente lavoro personale, anche manuale.

**Soppresso.**

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 3.

(Definizione di impresa artigiana)

È artigiana l'impresa che, esercitata dall'imprenditore artigiano nei limiti dimensionali di cui alla presente legge, abbia per scopo prevalente lo svolgimento di una attività di produzione di beni, anche semilavorati, o di prestazioni di servizi, escluse le attività agricole e le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime.

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, in possesso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

L'impresa artigiana può svolgersi in luogo fisso, presso l'abitazione dell'imprenditore o di uno dei soci o in appositi locali, o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante o di posteggio. In ogni caso, l'imprenditore artigiano può essere titolare di una sola impresa artigiana.

## Art. 4.

(Limiti dimensionali)

L'impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione d'opera di personale dipendente diretto personalmente dall'imprenditore artigiano o dai soci, sempre che non superi i seguenti limiti:

a) per l'impresa che non lavora in serie: un massimo di 22 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 11;

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## Art. 3.

(Definizione di impresa artigiana)

*Identico.*

È altresì artigiana l'impresa che, nei limiti dimensionali di cui alla presente legge e con gli scopi di cui al precedente comma, è costituita ed esercitata in forma di società, anche cooperativa, escluse le società a responsabilità limitata e per azioni ed in accomandita semplice e per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci, ovvero uno nel caso di due soci, svolga in prevalenza lavoro personale, anche manuale, nel processo produttivo e che nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

*Identico.*

## Art. 4.

(Limiti dimensionali)

*Identico:*

a) *identica;*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) per l'impresa che lavora in serie, purchè con processo non del tutto meccanizzato, nonchè per l'impresa di costruzioni edili: un massimo di 12 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 6;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 36 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 18. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e sentito il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) per l'impresa di trasporto: un massimo di 10 dipendenti.

Ai fini del calcolo dei limiti di cui al precedente comma:

1) non sono computati per un periodo di un anno, elevato a 2 anni per i territori di cui all'articolo 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, e per le aree insufficientemente sviluppate del centro-nord individuate ai sensi della legge 2 maggio 1976, n. 183, e sono mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, fermo restando in ogni caso il numero massimo di addetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) non sono computati i lavoratori a domicilio di cui alla legge 18 dicembre 1973, n. 877, sempre che non superino un terzo dei dipendenti non apprendisti occupati presso l'impresa artigiana;

3) sono computati i familiari dell'imprenditore, ancorchè partecipanti all'impresa familiare di cui all'articolo 230-bis del codice civile, che svolgano la loro attività

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) *identica*;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nei settori delle lavorazioni artistiche, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: un massimo di 36 dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a 18. I settori delle lavorazioni artistiche e tradizionali saranno individuati con decreto del Presidente della Repubblica, sentiti le Regioni nonchè il Consiglio nazionale dell'artigianato;

d) *identica*.

*Identico:*

1) non sono computati per un periodo di un anno, elevato a due anni per i territori di cui all'articolo 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e per le aree insufficientemente sviluppate del centro-nord individuate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, e sono mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana, fermo restando in ogni caso il numero massimo di addetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c) del presente articolo, gli apprendisti passati in qualifica ai sensi della legge 19 gennaio 1955, n. 25, e mantenuti in servizio dalla stessa impresa artigiana;

2) *identico*;

3) *identico*;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

di lavoro prevalentemente e professionalmente nell'ambito dell'impresa artigiana;

4) sono computati, tranne uno, i soci che svolgono il prevalente lavoro personale nell'impresa artigiana;

5) non sono computati i portatori di *handicaps*, fisici, psichici o sensoriali.

Art. 5.

(*Albo delle imprese artigiane*)

È istituito l'Albo provinciale delle imprese artigiane, al quale sono tenute ad iscriversi tutte le imprese aventi i requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 secondo le formalità previste per il registro delle ditte dagli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

La domanda di iscrizione al predetto Albo e le successive denunce di modifica e di cessazione esimono dagli obblighi di cui ai citati articoli del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, e sono annotate nel registro delle ditte entro 15 giorni dalla presentazione.

In caso di invalidità, di morte o d'intervenuta sentenza che dichiari l'interdizione o l'inabilitazione dell'imprenditore artigiano, la relativa impresa può conservare, su richiesta, l'iscrizione all'Albo di cui al primo comma, anche in mancanza di uno dei requisiti previsti all'articolo 2, per un periodo massimo di cinque anni o fino al compimento della maggiore età dei figli minorenni, sempre che l'esercizio dell'impresa venga assunto dal coniuge, dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minorenni dell'imprenditore invalido, deceduto, interdetto o inabilitato.

L'iscrizione all'Albo è condizione per la concessione delle agevolazioni previste in favore delle imprese artigiane.

Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, il limite di cui al primo comma dell'articolo 4 mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al primo comma.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

4) *identico*;

5) *identico*.

Art. 5.

(*Albo delle imprese artigiane*)

*Identico*.

*Identico*.

*Identico*.

*Identico*.

Le imprese artigiane che abbiano superato, fino ad un massimo del 20 per cento e per un periodo non superiore a tre mesi nell'anno, i limiti di cui al primo comma dell'articolo 4 mantengono l'iscrizione all'Albo di cui al primo comma del presente articolo.

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Per la vendita nei locali di produzione, o ad essi contigui, dei beni di produzione propria, non si applicano alle imprese artigiane iscritte all'Albo di cui al primo comma le disposizioni relative all'iscrizione al registro degli esercenti il commercio o all'autorizzazione amministrativa di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nessuna impresa può adottare, quale ditta o insegna o marchio, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se essa non è iscritta all'Albo di cui al primo comma; lo stesso divieto vale per i consorzi e le società consortili fra imprese che non siano iscritti nella separata sezione di detto Albo.

Ai trasgressori della disposizione di cui al comma precedente è inflitta dall'autorità regionale competente la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma di denaro fino a lire 5 milioni, con il rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.

Art. 6.

(*Consorzi e società consortili tra imprese artigiane*)

I consorzi e le società consortili, anche in forma di cooperativa, costituiti esclusivamente tra imprese artigiane sono iscritti in separata sezione dell'Albo di cui al precedente articolo 5.

Ai consorzi ed alle società consortili, anche in forma di cooperativa, iscritti nella separata sezione dell'Albo sono estese le agevolazioni previste per le imprese artigiane.

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le Regioni possono disporre agevolazioni anche a consorzi e società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purchè in numero non superiore ad un terzo.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*).

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

Art. 6.

(*Consorzi e società consortili tra imprese artigiane*)

*Identico.*

*Identico.*

In conformità agli indirizzi della programmazione regionale, le Regioni possono disporre agevolazioni anche a consorzi e società consortili cui partecipino, oltre che imprese artigiane, anche imprese industriali di minori dimensioni così come definite dal CIPI purchè in numero non superiore ad un terzo, e sempre che le imprese artigiane detengano la maggioranza negli organi deliberanti.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

## Art. 7.

(Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio)

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane all'Albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

La decisione della Commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro la data di 60 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

La Commissione, ai fini della verifica della sussistenza dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, ha facoltà di disporre accertamenti d'ufficio ed effettua ogni 30 mesi la revisione dell'Albo provinciale delle imprese artigiane.

Gli ispettorati del lavoro, gli enti erogatori di agevolazioni in favore delle imprese artigiane e qualsiasi pubblica amministrazione interessata che, nell'esercizio delle loro funzioni, riscontrino l'inesistenza di uno dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 nei riguardi di imprese iscritte all'Albo, ne danno comunicazione alle Commissioni provinciali per l'artigianato ai fini degli accertamenti d'ufficio e delle relative decisioni di merito, che devono comunque essere assunte entro 60 giorni.

Contro le deliberazioni della Commissione provinciale per l'artigianato in materia di iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo provinciale delle imprese artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa alla Commissione regionale per l'artigianato, entro sessanta giorni dalla notifica della deliberazione stessa.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

## Art. 7.

(Iscrizione, revisione ed accertamenti d'ufficio)

La Commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 9, esamina l'istruttoria e la certificazione comunale di cui all'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, delibera sulle eventuali iscrizioni, modificazioni e cancellazioni delle imprese artigiane dall'Albo provinciale previsto dal precedente articolo 5, in relazione alla sussistenza, modificazione o perdita dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4.

La decisione della Commissione provinciale per l'artigianato va notificata all'interessato entro 60 giorni dalla presentazione della domanda. La mancata comunicazione entro tale termine vale come accoglimento della domanda stessa.

*Identico.*

*Identico.*

*Identico.*

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato, adita in sede di ricorso, possono essere impugnate entro sessanta giorni dalla notifica della decisione stessa davanti al Tribunale competente per territorio, che decide in camera di consiglio.

Art. 8.

(*Formazione professionale, bottega scuola e maestro artigiano*)

Le Regioni predispongono, nell'ambito dei programmi per la formazione professionale, iniziative volte allo sviluppo della professionalità degli imprenditori artigiani e dei loro lavoratori dipendenti, favorendo i rapporti fra istituzioni scolastiche ed imprese artigiane, nonchè le iniziative promosse o gestite da consorzi e società consortili fra imprese artigiane.

Ai fini della tutela e dello sviluppo dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, le Regioni possono riconoscere, su proposta della Commissione provinciale per l'artigianato competente per territorio e sentita la Commissione regionale per l'artigianato:

1) la qualifica di bottega scuola, per un periodo da stabilire con convenzione, all'impresa iscritta nell'Albo di cui al precedente articolo 5 diretta dal titolare ovvero da un socio in caso di forma societaria in possesso della qualifica di maestro artigiano e adeguatamente attrezzata, per tutto il periodo convenuto, dal lato tecnico ed ambientale;

2) il titolo di maestro artigiano al titolare o socio che diriga da almeno 10 anni una impresa artigiana iscritta all'Albo di cui all'articolo 5 e abbia dimostrato una specifica attitudine all'insegnamento, desumibile dal numero degli apprendisti portati alla qualificazione di fine apprendistato.

Spettano alle Regioni gli interventi finanziari a sostegno dell'attività formativa artigiana delle botteghe scuola, alle quali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni previste dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845, per le imprese che realizzano corsi

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

*Identico.*

Art. 8.

(*Istruzione artigiana*)

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.

Alle funzioni relative all'istruzione artigiana possono essere chiamate, dalla Regione con propria legge, in attuazione degli indirizzi programmatici e sulla base di specifiche convenzioni per l'effettuazione di particolari corsi, a concorrere anche le imprese artigiane.

**Soppresso.**

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

di formazione, aggiornamento, riqualificazione e riconversione professionale.

La qualifica di bottega scuola ed il titolo di maestro artigiano sono annotati nell'Albo di cui al precedente articolo 5.

La sanzione di cui al precedente articolo 5 è inflitta a chiunque abusivamente si arroghi la qualificazione di bottega scuola o il titolo di maestro artigiano.

## Art. 9.

(Organi di autogoverno e di tutela dell'artigianato)

Sono organi di autogoverno e di tutela dell'artigianato:

1) la Commissione provinciale per l'artigianato, che svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli Albi e l'accertamento dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, nonchè gli altri compiti attribuiti dalle leggi regionali;

2) la Commissione regionale per l'artigianato che, oltre a svolgere i compiti di cui al precedente articolo 7, provvede alla documentazione, indagine e rilevazione statistica delle attività artigianali regionali ed esprime parere in merito alla programmazione regionale in materia di artigianato;

3) il Consiglio nazionale dell'artigianato, che esprime parere sulle materie inerenti e connesse all'artigianato anche in riferimento ed in rapporto alle politiche di esportazione e di programmazione riguardanti il settore.

## Art. 10.

(Commissioni provinciali per l'artigianato)

La Commissione provinciale per l'artigianato, composta da un numero di membri determinato dalla Regione non inferiore a 15, è costituita:

a) per due terzi da titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo di cui al precedente

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

**Soppresso.**

**Soppresso.**

## Art. 9.

(Organi di rappresentanza e di tutela dell'artigianato)

Spetta alle Regioni disciplinare con proprie leggi gli organi amministrativi e di tutela dell'artigianato.

In questo ambito si dovranno prevedere:

1) *identico*;

2) *identico*.

**Soppresso.**

## Art. 10.

(Commissioni provinciali per l'artigianato)

La Commissione provinciale per l'artigianato, composta da un numero di membri non inferiore a 15, è costituita:

a) per due terzi da titolari di imprese artigiane iscritte all'Albo di cui al precedente

(Segue: *Testo approvato dalla Camera dei deputati*)

articolo 5, eletti con sistema proporzionale dagli stessi titolari, sulla base di liste presentate dalle associazioni provinciali aderenti ad organizzazioni artigiane a struttura nazionale ed operanti nella provincia da almeno 3 anni;

b) per un terzo da membri nominati dalla Regione e designati in maggioranza dalle organizzazioni artigiane più rappresentative operanti in provincia ed aderenti a strutture nazionali; e, per il resto, dalle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane.

La Commissione provinciale, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed elegge il proprio presidente e vicepresidente, scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lettera a).

Le norme di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabilite con legge regionale.

#### Art. 11.

(*Commissioni regionali per l'artigianato*)

La Commissione regionale, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente.

La Commissione di cui al precedente comma è composta:

a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

articolo 5, eletti dagli stessi titolari, sulla base di liste presentate dalle associazioni provinciali operanti nella provincia da almeno tre anni;

b) per un terzo da membri nominati dalla Regione e designati in maggioranza dalle associazioni artigiane operanti nella provincia; e per il resto dalle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti.

Della stessa Commissione provinciale per l'artigianato fanno inoltre parte di diritto, con voto deliberativo, il Presidente dell'Amministrazione provinciale, o suo delegato, ed un rappresentante dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI) provinciale.

La Commissione provinciale per l'artigianato, costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, dura in carica cinque anni ed elegge il proprio presidente e vice presidente scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lettera a).

I criteri per l'attribuzione dei seggi alle liste concorrenti per l'elezione dei membri delle Commissioni provinciali per l'artigianato di cui alla precedente lettera a) sono stabiliti dalle Regioni con proprie leggi, secondo il sistema proporzionale.

Le Regioni con le stesse leggi stabiliscono altresì le norme di organizzazione e di funzionamento delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

#### Art. 11.

(*Commissioni regionali per l'artigianato*)

La Commissione regionale, che ha sede presso la Regione ed è costituita con decreto del presidente della Giunta regionale, elegge nel proprio seno il presidente ed il vicepresidente.

*Identico:*

a) *identica;*

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

b) da tre rappresentanti della Regione;  
c) da quattro esperti in materia di artigianato, su designazione delle organizzazioni più rappresentative artigiane a struttura nazionale ed operanti nella Regione.

Le norme di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabilite con legge regionale.

Art. 12.

(Consiglio nazionale dell'artigianato)

Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è composto:

- 1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;
- 2) dai presidenti delle Commissioni regionali per l'artigianato;
- 3) da otto rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;
- 4) da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;
- 5) dal presidente del Consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
- 6) dal presidente dell'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono il presidente e due vicepresidenti fra i componenti di cui ai numeri 2 e 3 del precedente comma.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

b) *identica*;  
c) da cinque esperti in materia di artigianato, designati dalle organizzazioni artigiane più rappresentative a struttura nazionale ed operanti nella Regione.

*Identico.*

Art. 12.

(Consiglio nazionale dell'artigianato)

Il Consiglio nazionale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esprime parere sulle materie inerenti all'artigianato in riferimento alla politica di programmazione nazionale, alla politica della Comunità economica europea, all'esportazione.

Esso è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ed è composto:

- 1) *identico*;
- 2) *identico*;
- 3) *identico*;
- 4) *identico*;
- 5) *identico*;
- 6) *identico*;

I componenti del Consiglio nazionale dell'artigianato eleggono due vice presidenti tra i componenti di cui ai numeri 2) e 3) del precedente comma.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

(Segue: Testo approvato dalla Camera dei deputati)

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato sono approvate con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Consiglio nazionale dell'artigianato graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

## Art. 13.

(Disposizioni transitorie e finali)

La legge 25 luglio 1956, n. 860, ed il decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, sono abrogati. Tuttavia, le relative disposizioni, in quanto compatibili con quelle di cui alla presente legge, continuano ad applicarsi fino all'emanazione, da parte delle singole Regioni, di proprie disposizioni legislative.

Le imprese che risultano iscritte nell'Albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, al momento dell'istituzione dell'Albo di cui all'articolo 5 della presente legge, sono di diritto iscritte in quest'ultimo Albo.

Gli Albi provinciali delle imprese artigiane e le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato, salva diversa convenzione fra le Camere e le Regioni, da stipularsi ad iniziativa di queste ultime.

Le norme della presente legge non si applicano nel territorio delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome che abbiano competenza primaria in materia di artigianato e formazione professionale.

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

*Identico.*

*Identico.*

## Art. 13.

(Disposizioni transitorie e finali)

*Identico.*

*Identico.*

Gli Albi provinciali delle imprese artigiane e le Commissioni provinciali per l'artigianato hanno sede normalmente presso le Camere di commercio, industria, agricoltura e artigianato. Apposita convenzione regola i conseguenti rapporti fra le Regioni e le Camere.

La legge regionale che, ai sensi dell'articolo 10, ultimo comma, pone le norme di organizzazione e funzionamento della Commissione provinciale per l'artigianato può tuttavia adottare soluzioni diverse in merito alla sede degli Albi provinciali delle imprese artigiane e della Commissione stessa.

*Identico.*

**DISEGNO DI LEGGE n. 203**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BAUSI ED ALTRI

**Art. 1.***(Principi generali in materia di artigianato)*

Le Regioni a statuto ordinario provvedono a disciplinare la materia dell'artigianato entro i limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione.

Restano salve le disposizioni legislative emanate dalle Regioni a statuto speciale, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e, ove non contrastino con i principi della presente legge, dalle Regioni a statuto ordinario.

**Art. 2.***(Definizione dell'imprenditore artigiano)*

Imprenditore artigiano è colui che esercita una attività economica, organizzata con il proprio lavoro professionale, al fine della produzione di beni, o della prestazione di servizi, di natura artistica od usuale; la partecipazione personale e professionale può realizzarsi manualmente in maniera non necessariamente continuativa.

L'imprenditore artigiano, in possesso del prescritto titolo di qualificazione professionale, di cui al successivo articolo 15, si assume la piena responsabilità della sua impresa in relazione a tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla gestione; nell'esercizio dell'impresa egli può avvalersi eventualmente della collaborazione del coniuge e dei parenti ed affini entro il secondo grado, i quali devono partecipare direttamente e professionalmente all'attività dell'impresa.

Il titolare d'impresa artigiana può avvalersi eventualmente della prestazione d'opera di personale dipendente, purchè questo sia da lui personalmente guidato e diretto.

**Art. 3.***(Definizione dell'impresa artigiana)*

È artigiana, a tutti gli effetti di legge, la impresa che, organizzata ed esercitata dall'imprenditore artigiano secondo i requisiti di cui all'articolo 2, abbia per scopo la produzione di beni, o la prestazione di servizi, di natura artistica od usuale, escluse le attività di intermediazione nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste.

La qualifica artigiana di una impresa è comprovata dall'iscrizione di questa nell'albo di cui all'articolo 7.

Non costituisce ostacolo per il riconoscimento della qualifica artigiana dell'impresa il fatto che la stessa adoperi macchinari ed utilizzi fonti di energia.

L'attività dell'impresa artigiana può essere esercitata in luogo fisso, presso l'abitazione del titolare od in apposita sede, ovvero in forma ambulante o di posteggio, quale che sia il sistema di remunerazione.

**Art. 4.***(Dimensioni dell'impresa artigiana)*

Fermi restando i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3, l'impresa artigiana conserva la propria qualifica qualora il suo titolare, nell'avvalersi delle prestazioni di personale dipendente, rispetti i seguenti limiti dimensionali:

a) per l'impresa che non lavora in serie, un massimo di venti dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a dieci;

b) per l'impresa che lavora esclusivamente in serie, purchè con processo non del tutto meccanizzato, un massimo di dieci dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;

c) per l'impresa che svolge la propria attività nel ramo dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, ad esclusione di ogni lavorazione in serie, anche se la rifinitura viene eseguita a mano, un

massimo di quarantacinque dipendenti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a venti;

*d)* per l'impresa di trasporto, un massimo di sei dipendenti.

Il numero degli apprendisti alle dipendenze delle imprese di cui alle lettere *a)* e *b)* del presente articolo non può risultare superiore al numero degli addetti, compresi il titolare ed i familiari di cui al secondo comma dell'articolo 2.

Tuttavia, nelle imprese fino a quattro addetti, possono essere impiegati fino a quattro apprendisti.

I coadiutori del titolare d'impresa, di cui al secondo comma dell'articolo 2, vengono esclusi dal computo dei dipendenti.

La Regione può disporre con legge regionale il superamento delle limitazioni numeriche fissate per i dipendenti non apprendisti, in relazione a particolare situazione di ordine economico, sociale o territoriale, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno solare e nella misura massima del 30 per cento degli addetti.

Gli elenchi dei mestieri artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, di cui alla lettera *c)* del primo comma, vengono formati ed aggiornati ogni cinque anni dal Comitato centrale dell'artigianato, sentito il parere delle Regioni, e sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

#### Art. 5.

*(Apprendistato e prestazione d'opera, come dipendenti, di ex carcerati e carcerati autorizzati al lavoro esterno)*

Nel numero dei dipendenti e degli apprendisti non si computano gli ex carcerati da non più di due anni ed i carcerati con autorizzazione al lavoro esterno, purchè il loro numero non sia superiore al 20 per cento di ciascuna categoria.

I datori di lavoro sono esonerati dal pagamento dei contributi previdenziali nei loro confronti per il periodo di sei anni.

#### Art. 6.

*(Forme societarie)*

È considerata artigiana l'impresa costituita in forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni, quelle a responsabilità limitata e in accomandita semplice o per azioni, purchè almeno la metà dei soci partecipi personalmente e professionalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro abbia funzione comunque preminente sul capitale.

Le limitazioni numeriche stabilite dall'articolo 4 si applicano alle imprese di cui al comma precedente computandosi i soci che partecipano al lavoro nel numero dei dipendenti, con esclusione dal computo del rappresentante legale della società.

I consorzi fra imprese artigiane iscritte all'albo di cui all'articolo 7 e le società consortili costituite fra le stesse, secondo le forme di cui al primo comma del presente articolo, sono registrati in sezione separata dell'albo medesimo.

#### Art. 7.

*(Iscrizione all'albo)*

È istituito l'albo delle imprese artigiane che svolgono la loro attività nel territorio della provincia.

L'iscrizione nell'albo delle imprese artigiane è disposta dalla commissione provinciale per l'artigianato di cui all'articolo 9 su domanda del titolare dell'impresa o del rappresentante legale della società, della cooperativa o del consorzio ovvero d'ufficio.

È prevista un'apposita sezione per i consorzi e le società consortili di cui all'articolo 6.

L'iscrizione nell'albo è condizione per la concessione delle agevolazioni disposte a favore delle imprese artigiane e dei consorzi e delle società consortili fra le stesse; essa riveste gli stessi criteri, modalità ed effetti stabiliti per il registro delle ditte, di cui agli articoli 47 e seguenti del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

Per la vendita degli oggetti di produzione propria, sempre che avvenga nel luogo di produzione o nella rispettiva sede consortile, le imprese artigiane sono esonerate dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio rilasciata da parte del comune ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426.

Nessun imprenditore può adottare, quale ditta o insegna o marchio di fabbrica, una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato, se egli non è iscritto come titolare d'impresa artigiana nell'albo di cui al primo comma.

Le imprese di cui all'articolo 4, lettera a), che effettuino prestazioni di subfornitura per conto di settori produttivi collaterali, dovranno essere, per ogni singola provincia, inserite anche in un albo speciale in modo da rilevare entità numeriche e consistenza occupazionale.

#### Art. 8.

*(Revisione, cancellazione)*

La commissione provinciale per l'artigianato dispone d'ufficio la revisione delle imprese, dei consorzi e delle società consortili iscritte all'albo di cui all'articolo 7, o la loro cancellazione, qualora sia venuto a mancare uno dei requisiti previsti dalla presente legge o quando ne sia accertata la cessazione dall'attività.

Non può essere cancellata d'ufficio dall'albo l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidità.

In caso di morte del titolare d'impresa artigiana, l'impresa rimane iscritta nell'albo di cui all'articolo 7 per la durata di cinque anni, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge, ovvero dai figli maggiorenni o minori emancipati o dal tutore dei figli minori.

#### Art. 9.

*(Ricorsi)*

Contro le deliberazioni della commissione provinciale per l'artigianato è ammesso ri-

corso, da parte di chi vi abbia interesse, alla commissione regionale per l'artigianato, di cui all'articolo 12.

#### Art. 10.

*(Commissioni provinciali per l'artigianato)*

È istituita una commissione provinciale per l'artigianato presso ogni Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o presso altra sede determinata con provvedimento regionale.

La commissione provinciale:

- a) svolge le funzioni riguardanti la tenuta degli albi di cui agli articoli 7 e 8;
- b) organizza sessioni e commissioni di esame per la qualificazione professionale, di cui all'articolo 17;
- c) svolge gli altri compiti da affidarsi con provvedimenti regionali.

#### Art. 11.

*(Costituzione e composizione delle commissioni provinciali per l'artigianato)*

La commissione provinciale per l'artigianato è costituita con decreto del presidente della Giunta regionale; essa dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La commissione è composta, quali membri effettivi:

- a) dal rappresentante degli artigiani presso la giunta della Camera di commercio;
- b) da un numero variabile di imprenditori artigiani iscritti all'albo secondo i seguenti scaglioni:
  - 1) nelle province con un numero inferiore a 10.000 artigiani iscritti, fino al numero di 8 rappresentanti;
  - 2) nelle province con un numero fra 10.000 e 30.000 artigiani iscritti, fino al numero di 12 rappresentanti;
  - 3) nelle province con più di 30.000 artigiani iscritti, fino al numero di 16 rappresentanti;

c) da due a quattro lavoratori dipendenti da imprese artigiane iscritte all'albo;

d) fino a quattro rappresentanti, in qualità di esperti, delle organizzazioni più rappresentative della provincia, assegnati dalle stesse organizzazioni in ragione di almeno uno per ciascuna di esse;

e) da altri componenti ammessi con provvedimento regionale a titolo consultivo.

Gli imprenditori artigiani vengono designati dalle organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative ed operanti a livello nazionale, attraverso le rispettive associazioni provinciali costituite nella provincia da almeno due anni dalla data di designazione; i rappresentanti dei lavoratori dipendenti vengono designati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative operanti nella provincia.

I componenti di cui alla lettera b) eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice presidente della commissione.

#### Art. 12.

*(Commissioni regionali per l'artigianato)*

È istituita una commissione regionale per l'artigianato presso il competente assessorato regionale per l'artigianato.

La commissione regionale, oltre che sulle funzioni consultive che possono essere affidate con leggi regionali, decide sui ricorsi amministrativi presentati contro i provvedimenti delle commissioni provinciali per l'artigianato relativi alla tenuta degli albi, di cui agli articoli 7 e 8; avverso il provvedimento della commissione regionale è ammesso ricorso alla magistratura ordinaria.

#### Art. 13.

*(Costituzione e composizione delle commissioni regionali per l'artigianato)*

La commissione regionale per l'artigianato è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale; essa dura in carica cinque anni ed i suoi membri possono essere riconfermati.

La commissione è composta, quali membri di diritto:

a) dai presidenti delle commissioni provinciali per l'artigianato operanti nella Regione;

b) da un rappresentante per ciascuno degli assessorati regionali competenti in materia di artigianato e di istruzione artigiana e professionale;

c) da due esperti in materie giuridiche e due esperti in materia di artigianato, designati e nominati dalla Regione, sentite le organizzazioni artigiane di categoria;

d) da altri rappresentanti di enti, istituti ed organismi che la Regione ammetta a partecipare a titolo consultivo.

I componenti di cui alle lettere a) e c) eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice presidente.

#### Art. 14.

*(Comitato centrale dell'artigianato)*

È istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri il Comitato centrale dell'artigianato, organo tecnico-consultivo con particolare riferimento agli indirizzi di programmazione economica e sociale, ai rapporti internazionali, al commercio con l'estero, riferiti al settore artigiano.

Il Comitato centrale svolge, inoltre, i compiti ad esso demandati dalla presente legge agli articoli 4, ultimo comma, e 16, e da leggi dello Stato.

#### Art. 15.

*(Costituzione e composizione del Comitato centrale dell'artigianato)*

Il Comitato, costituito con decreto del Presidente della Repubblica, è composto:

a) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;

b) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

c) da 8 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali artigiane a carattere sindacale;

d) da 4 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori della categoria a carattere nazionale.

Possono essere chiamati a partecipare a titolo consultivo i rappresentanti dei ministeri, degli enti, degli istituti e degli organismi nazionali competenti per materia.

## Art. 16.

*(Rassegna annuale)  
della produzione artigiana)*

Agli effetti di promuovere una migliore qualità della produzione artigiana, favorire la conoscenza, la diffusione ed il collocamento sia in Italia che all'estero, e salve le diverse iniziative regionali, ogni anno avrà luogo in Firenze una rassegna promossa ed organizzata dall'Ente autonomo « Mostra mercato nazionale dell'artigianato » con sede in Firenze, di cui al decreto ministeriale 14 gennaio 1976.

Ai soli fini della organizzazione di tale rassegna annuale il consiglio di amministrazione dell'ente sarà integrato da tre membri designati dal Comitato centrale di cui all'articolo 14.

## Art. 17.

*(Qualificazione professionale)*

Al fine di disciplinare l'accesso all'esercizio delle attività artigiane, viene istituito il « certificato di qualificazione professionale », al cui possesso è subordinata l'iscrizione all'albo di cui all'articolo 7.

Deve aversi particolare riguardo a quelle attività che presuppongono specifiche cognizioni tecniche e professionali, a quelle il cui esercizio implica responsabilità nei confronti dei terzi ed a quelle che presentano un particolare valore produttivistico e sociale, al fine della determinazione:

a) dei mestieri per i quali è necessario l'esame teorico-pratico, ovvero il possesso

di precedente comprovata esperienza tecnica specifica;

b) dei mestieri per i quali è sufficiente il possesso di titoli e/o diplomi.

Gli elenchi separati di cui alle lettere a) e b) e gli elenchi dei titoli di cui alla lettera b) vengono compilati ed aggiornati dal Comitato centrale dell'artigianato, sentite le Regioni, e sono approvati con decreto del Presidente della Repubblica.

La Regione delega le operazioni relative alla iscrizione all'albo, l'esame dei titoli, la valutazione della comprovata esperienza tecnica specifica alle commissioni provinciali per l'artigianato.

La Regione, ove sia richiesto l'esame tecnico-pratico, stabilisce i programmi d'esame per ciascun ramo di attività, organizza le relative sessioni almeno due volte l'anno e nomina le commissioni d'esame.

## Art. 18.

*(Botteghe-scuola e loro riconoscimento)*

Le Giunte regionali, con proprio provvedimento, e su proposta della commissione provinciale per l'artigianato del luogo ove ha sede l'impresa, possono riconoscere quale bottega-scuola l'impresa artigiana iscritta all'albo di cui all'articolo 7, che sia adeguatamente fornita di locali, servizi ed attrezzature tecniche e che, diretta da un maestro artigiano, come definito dagli articoli 19 e seguenti, risulti idonea per la specifica formazione professionale di apprendisti.

In caso di forma associativa della impresa artigiana, il riconoscimento di bottega-scuola può essere conferito solo se almeno la metà dei soci è in possesso del titolo di maestro artigiano.

Il riconoscimento di bottega-scuola può essere revocato qualora venga meno uno dei requisiti di cui sopra.

Può essere inoltre revocato anche nei seguenti casi:

a) prolungata inattività della bottega-scuola;

b) negligenza nell'insegnamento;

c) impiego degli allievi in lavori estranei all'attività della bottega-scuola;

d) inosservanza della legislazione sul lavoro.

#### Art. 19.

##### (Maestro artigiano)

Il titolo di maestro artigiano può essere conseguito da parte del titolare di impresa artigiana che, esercitando attività artigianale quale definita dalla presente legge, ne faccia richiesta alla commissione provinciale per l'artigianato della provincia in cui ha sede l'impresa.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

a) iscrizione all'albo delle imprese artigiane ai sensi delle leggi vigenti;

b) anzianità professionale nel medesimo mestiere di almeno venti anni consecutivi, anche se trascorsi alle dipendenze di terzi;

c) elevato grado professionale desumibile da premi conseguiti in manifestazioni di particolare rilevanza, da titoli di studio e diplomi rilasciati da scuole pubbliche o legalmente riconosciute nella specifica materia oggetto dell'attività artigianale svolta, da saggi di lavoro eseguiti e da ogni altro elemento che possa comprovare la specifica competenza, perizia ed attitudine all'insegnamento professionale;

d) avere avuto apprendisti alle proprie dirette dipendenze per almeno cinque anni.

Possono essere riconosciuti maestri artigiani anche i soci di impresa artigiana costituita in forma societaria purchè partecipanti manualmente al lavoro.

#### Art. 20.

##### (Valutazione dei requisiti per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano)

La valutazione dei requisiti per l'attribuzione del titolo di maestro artigiano è effettuata da una commissione composta:

a) da un rappresentante nominato dal presidente della Giunta regionale con funzione di presidente;

b) da tre rappresentanti nominati dalla commissione regionale per l'artigianato scelti tra i membri di cui alle lettere b) e c) dell'articolo 13;

c) da due esperti designati dalle organizzazioni regionali sindacali artigiane più rappresentative a livello regionale;

d) da un rappresentante dei lavoratori designato dalla Federazione unitaria CGIL, CISL, UIL.

La commissione viene nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale.

#### Art. 21.

##### (Conferimento del titolo di maestro artigiano)

Il titolo di maestro artigiano è conferito con decreto del presidente della Giunta regionale su proposta della commissione provinciale per l'artigianato alla quale è stata proposta la domanda e con il parere favorevole della commissione di cui al precedente articolo.

Il conferimento comporta l'obbligo di istituire la bottega-scuola di cui all'articolo 18 e può essere revocato ove la bottega-scuola non venga istituita ed in ogni caso di perdita di uno dei requisiti che ne avevano costituito il presupposto.

I maestri artigiani possono far menzione nella insegna dell'impresa del titolo loro conferito.

#### Art. 22.

##### (Disposizioni transitorie)

Per quanto non disposto dalla presente legge continuano ad applicarsi le norme della legge 25 luglio 1956, n. 860, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1956, n. 1202, e del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, fino alla emanazione da parte delle singole Regioni di proprie disposizioni legislative.

Le norme della presente legge si applicano anche alle Regioni a statuto ordinario,

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in quanto compatibili con le esigenze legislative ed amministrative ad esse spettanti in materia.

Le disposizioni di cui all'articolo 17, in materia di riconoscimento della qualifica professionale, non si applicano a coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già esercitano un'impresa rispondente ai requisiti di cui agli articoli 1 e 2 della legge 25 luglio 1956, n. 860, comprovata dall'iscrizione all'albo delle imprese artigiane di cui all'articolo 9, stessa legge, ovvero in base all'iscrizione nominativa alle casse

mutue di malattia per gli artigiani, di cui alla legge 29 dicembre 1956, n. 1533.

Art. 23.

*(Disposizioni fiscali)*

La spesa per i contributi assicurativi per gli ex carcerati e carcerati abilitati al lavoro a domicilio farà carico al bilancio del Ministero di grazia e giustizia imputandola agli appositi capitoli.

**DISEGNO DI LEGGE n. 775**D'INIZIATIVA DEI SENATORI POLLASTRELLI ED  
ALTRI

## Art. 1.

*(Potestà delle Regioni)*

Spetta alle Regioni, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione, emanare norme legislative in materia di artigianato nei limiti dei principi fondamentali stabiliti dalla presente legge, fatte salve le specifiche competenze delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome.

## Art. 2.

*(Requisiti per il riconoscimento della qualifica di impresa artigiana)*

È artigiana l'impresa che risponda ai seguenti requisiti:

a) che abbia per scopo la produzione di beni, di natura usuale od artistica, o la prestazione di servizi, ivi comprese le attività di produzione di beni e servizi connessi all'agricoltura, nonchè le attività di produzione, conservazione e trasformazione di prodotti ittici, purchè svolte con mezzi propri, escluse le imprese agricole, pescherecce e quelle esercenti attività intermedie nella circolazione dei beni o ausiliarie di queste ultime;

b) che sia organizzata e diretta mediante il prevalente lavoro professionale del suo titolare il quale ne assume la piena responsabilità, avvalendosi eventualmente della collaborazione dei familiari in conformità alle norme della legge 19 maggio 1975, n. 151;

c) che il titolare sia in possesso di autorizzazioni, licenze o concessioni richieste per specifiche attività dalle vigenti leggi dello Stato, fino a quando le Regioni non provvederanno a regolare dette attività con proprie leggi.

L'impresa artigiana può svolgere la propria attività in luogo fisso, in apposito laboratorio o presso l'abitazione del suo titolare o in altra sede designata dal committente, oppure in forma ambulante.

Per la vendita dei beni di produzione propria nel luogo di produzione l'impresa artigiana è esonerata dall'obbligo di munirsi della licenza di commercio prevista dalle leggi vigenti.

## Art. 3.

*(Dimensioni dell'impresa artigiana)*

L'impresa artigiana nello svolgimento della sua attività può valersi, nei limiti del presente articolo, della prestazione di opera di personale dipendente a condizione che esso sia diretto dal titolare dell'impresa.

Fermo restando il concorso dei requisiti di cui al precedente articolo 2, è considerata artigiana:

a) l'impresa che, non lavorando prevalentemente in serie, impieghi non più di venticinque addetti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a dodici;

b) l'impresa che, effettuando lavorazioni in serie con processo non del tutto meccanizzato, impieghi complessivamente non più di quindici addetti, compresi gli apprendisti in numero non superiore a cinque;

c) l'impresa che, prestando servizio di trasporto di merci o di persone, impieghi complessivamente non più di dieci addetti;

d) l'impresa che, svolgendo attività di costruzioni edili, impieghi complessivamente non più di quindici addetti;

e) l'impresa che, svolgendo la propria attività nel settore dei lavori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, impieghi complessivamente non più di trentacinque addetti, compresi gli apprendisti in misura non superiore a quindici;

f) l'impresa che, nei limiti dimensionali previsti dalle precedenti lettere, computando in essi i soci partecipanti, oltrechè nella forma individuale, sia costituita in

forma di cooperativa o di società, escluse le società per azioni o in accomandita per azioni; a responsabilità limitata e in accomandita semplice a condizione che la maggioranza dei soci o uno, nell'ipotesi di due soci, partecipi personalmente al lavoro e nell'impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Nel computo degli addetti di cui alle precedenti lettere vanno compresi i familiari indicati nella lettera *b*) del precedente articolo 2.

Con l'espressione « processo non del tutto meccanizzato » di cui alla precedente lettera *b*) si intende un sistema di produzione nel quale oltre alla manovra manuale delle macchine l'intervento personale e manuale del titolare e suoi dipendenti venga effettuato in qualche altra fase della lavorazione.

L'elenco delle attività nei settori di cui alla precedente lettera *e*) è determinato ogni quadriennio — ed in sede di prima applicazione entro tre mesi dalla entrata in vigore della presente legge — nelle forme e con le modalità previste, per l'esercizio della funzione statale di indirizzo e coordinamento, dall'articolo 3, primo e secondo comma, della legge 22 luglio 1975, n. 382, previa consultazione delle associazioni artigiane e delle organizzazioni sindacali dei lavoratori, che siano più rappresentative a livello nazionale.

#### Art. 4.

*(Forme associate fra imprese artigiane)*

Le imprese artigiane iscritte all'albo di cui al successivo articolo 5 operanti nello stesso settore o in più settori di attività possono costituirsi in consorzio, cooperativa o società consortile anche in forma cooperativa per l'acquisto delle materie prime, semilavorati, prodotti finiti, servizi e beni strumentali occorrenti alla loro attività per la produzione di beni o servizi; per la presentazione, promozione, commercializzazione e vendite collettive dei prodotti ivi compresi i mercati esteri; per la prestazione di

garanzie in operazioni di credito alle imprese associate; per la realizzazione di aree attrezzate per insediamenti produttivi; per concorrere agli appalti pubblici e privati; per tutto quanto concerne l'esercizio, lo sviluppo e la competitività dell'artigianato. Alle forme associative di cui al presente comma si applicano le agevolazioni disposte per la tutela e lo sviluppo dell'artigianato.

I consorzi, le società consortili e le cooperative di cui sopra sono iscritti in apposita sezione dell'albo di cui al successivo articolo 5 con l'indicazione per ciascuno delle imprese partecipanti.

#### Art. 5.

*(Istituzione dell'albo e riconoscimento giuridico dell'impresa artigiana)*

Le Regioni istituiscono appositi albi provinciali o comprensoriali delle imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 che svolgono attività nel proprio territorio.

L'iscrizione, la cancellazione e la gestione dell'albo sono affidate ad apposite Commissioni per l'artigianato le quali sono tenute ad operare in conformità alle norme della presente legge e secondo le procedure stabilite con leggi regionali.

L'iscrizione all'albo avviene su domanda del titolare o dei soci dell'impresa artigiana. Essa sostituisce l'obbligo della denuncia prevista dal testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, ed è esente da imposta di bollo e tasse di concessioni.

Le Commissioni per l'artigianato devono disporre la cancellazione d'ufficio dall'albo quando vengono meno i requisiti di cui ai precedenti articoli 2 e 3 o viene accertata la cessazione dell'attività. Non può essere cancellata d'ufficio l'impresa il cui titolare sia colpito da invalidità, purchè il grado e la natura della stessa siano tali da consentirgli l'effettiva direzione dell'impresa.

In caso di morte del titolare dell'impresa artigiana, se la gestione viene assunta direttamente dal coniuge, ovvero dai figli

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

maggiori o dal tutore dei figli minorenni, l'impresa stessa rimane iscritta all'albo per la durata di cinque anni.

Contro le decisioni delle Commissioni provinciali o comprensoriali gli interessati possono avanzare ricorso alla Commissione regionale per l'artigianato entro sessanta giorni dalla avvenuta comunicazione; la Commissione prima di decidere deve in ogni caso sentire l'interessato.

L'iscrizione all'albo costituisce riconoscimento giuridico della qualifica artigiana dell'impresa e condizione inderogabile per la concessione delle agevolazioni ed incentivi disposti a favore delle imprese artigiane dai provvedimenti statali e regionali.

Nessuno può adottare quale ditta, insegna o marchio una denominazione in cui ricorrano riferimenti all'artigianato se non si è iscritti come imprese artigiane nell'albo di cui al presente articolo.

L'albo di cui al presente articolo è sottoposto a revisione d'ufficio prima dei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato delle Commissioni per l'artigianato.

## Art. 6.

*(Commissioni per l'artigianato)*

Compete alle Regioni istituire organi rappresentativi e di tutela degli interessi dell'artigianato che collaborino con gli organi regionali e con quelli degli Enti locali al fine del miglioramento e dello sviluppo delle attività artigiane nell'esercizio delle rispettive attribuzioni e secondo gli statuti e le leggi regionali.

Tali organi rappresentanti dell'artigianato sono:

1) la Commissione provinciale o comprensoriale operante presso la Provincia o il Comune capo del comprensorio;

2) la Commissione regionale operante presso la Regione.

La Commissione provinciale o comprensoriale, a cui compete di riconoscere la qualifica artigiana delle imprese e di compiere

tutti gli atti di iscrizione e cancellazione dall'albo nonchè la sua gestione, è composta:

a) per tre quinti da artigiani eletti, mediante suffragio diretto col sistema proporzionale sulla base di liste distinte da contrassegni, dagli imprenditori iscritti nell'albo provinciale o comprensoriale;

b) per due quinti da componenti nominati dalla Regione, dei quali quattro in rappresentanza degli artigiani e tre dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane designati dalle locali organizzazioni sindacali rispettive più rappresentative.

La Commissione provinciale o comprensoriale dura in carica quattro anni ed il proprio presidente deve essere nominato dalla stessa tra i componenti di cui alla precedente lettera a).

La Commissione regionale per l'artigianato è composta dai presidenti delle Commissioni provinciali o comprensoriali quali membri di diritto e da quattro rappresentanti designati dalle organizzazioni regionali artigiane più rappresentative.

La Regione può chiamare a partecipare alla Commissione regionale per l'artigianato propri esperti nella materia, ferma restando la composizione a maggioranza dei rappresentanti della categoria.

I componenti non di diritto della Commissione regionale per l'artigianato durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati. Le Regioni disciplinano, secondo i principi della presente legge, la composizione, le competenze e il finanziamento della Commissione regionale e delle Commissioni locali.

## Art. 7.

*(Libertà di stabilimento dell'impresa)*

Le Regioni, sia a statuto speciale che a statuto ordinario, e le Province autonome non possono introdurre limiti o restrizioni all'esercizio sul proprio territorio di attività imprenditoriali artigiane da parte di cittadini provenienti da altre Regioni o di stranieri.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Qualsiasi titolo, attestato, diploma o altri requisiti di carattere personale o professionale necessari per l'esercizio dell'attività artigiana devono essere previsti da leggi dello Stato.

## Art. 8.

*(Disposizioni transitorie e finali)*

Sono abrogate la legge 25 luglio 1956, numero 860, e le altre norme di attuazione e di coordinamento in materia di artigianato. Rimangono tuttavia in vigore le disposizio-

ni di dettaglio delle norme sopra citate sostituite specificamente dalla presente legge, fino a quando le Regioni non avranno provveduto a disciplinare con proprie leggi gli oggetti di quelle disposizioni.

Le imprese già iscritte all'albo di cui all'articolo 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, conserveranno l'iscrizione stessa e le eventuali provvidenze già concesse che non potranno essere revocate.

Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, alla data di entrata in vigore della presente legge, assume la denominazione di « Ministero dell'industria ».

**DISEGNO DI LEGGE n. 840**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI SCEVAROLLI ED  
ALTRI

**TITOLO I****DISPOSIZIONI GENERALI****Art. 1.**

*(Finalità - Principi generali)*

La presente legge, ai sensi ed agli effetti dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione, determina ed articola i principi fondamentali della legislazione statale in materia di artigianato; principi fondamentali entro i cui limiti le Regioni emanano le proprie leggi ed esercitano, delegandole, normalmente, alle Province, ai Comuni, o ad altri enti locali, le conseguenti funzioni amministrative di loro competenza.

**Art. 2.**

*(Definizione della materia)*

Integra la materia « artigianato » la normativa:

a) delle attività economiche attinenti alla produzione di beni ed alla prestazione di servizi esercitate in modo artigianale;

b) delle imprese che svolgono dette attività economiche siano esse costituite in forma individuale che societaria e/o cooperativa;

c) dei consorzi, società consortili e cooperative fra di esse create;

d) della tutela, sostegno, incremento e sviluppo delle imprese stesse e delle loro forme associative;

e) dell'organizzazione amministrativa, in linea puntuale, del settore.

**Art. 3.**

*(Regioni a statuto speciale)*

Sono fatte salve le particolari attribuzioni in materia d'artigianato di cui sono titolari le Regioni a statuto speciale e le Province autonome della Regione Trentino-Alto Adige, in forza dei rispettivi statuti.

**TITOLO II****DELLA TUTELA DELL'ARTIGIANATO****Art. 4.**

*(Tutela dell'artigianato - Contenuti)*

La tutela dell'artigianato, prevista all'articolo 45, secondo comma, della Costituzione, si realizza e si esprime con e mediante la disciplina giuridica dell'attività economica artigianale, dell'impresa artigiana e delle forme associative fra imprese artigiane; nonchè il riconoscimento della qualifica artigiana, l'identificazione degli organi preposti a tale riconoscimento, la regolamentazione dell'eventuale contenzioso in merito.

**CAPO I**

**DELL'ATTIVITÀ ECONOMICA ARTIGIANALE,  
DELL'IMPRESA ARTIGIANA E DELLE FORME  
ASSOCIATIVE FRA IMPRESE ARTIGIANE**

**Art. 5.**

*(Determinazione del principio fondamentale)*

La disciplina giuridica dell'attività economica svolta in modo artigiano, dell'impresa artigiana e delle forme associative fra imprese artigiane, costituisce principio fondamentale della legislazione statale, così come articolato nel presente capo I.

## Art. 6.

*(Attività economica artigianale)*

È attività economica svolta in modo artigiano quella diretta alla produzione di beni od alla prestazione di servizi, di natura artistica ed usuale, organizzata professionalmente e prevalentemente con il lavoro dell'imprenditore e di eventuali componenti la sua famiglia, da individuarsi in conformità alle norme per le imprese familiari della legge 19 maggio 1975, n. 151.

Rientrano nell'attività economica artigianale sia la produzione di beni e la prestazione di servizi connessi all'agricoltura, sia la produzione, conservazione e trasformazione di prodotti ittici, anche in forma integrata, purchè svolta autonomamente.

## Art. 7.

*(Impresa artigiana)*

È artigiana l'impresa che esplica attività economica artigiana ed è gestita dal suo titolare nei termini indicati all'articolo precedente.

Il titolare di impresa artigiana, oltre ad avere la piena responsabilità dell'azienda ed assumersi tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua amministrazione, è tenuto pertanto a dirigerla personalmente ed a partecipare, anche se non continuativamente, al lavoro.

A questo scopo il titolare deve essere in possesso delle eventuali particolari autorizzazioni, licenze o titoli professionali prescritti da leggi dello Stato per la esecuzione ed il compimento di specifiche prestazioni.

L'impresa artigiana può svolgere la propria attività in luogo fisso, presso l'abitazione del suo titolare o in apposito laboratorio, ovvero ancora in forma ambulante o di posteggio.

Non sono, di diritto, imprese artigiane le imprese che svolgono attività economica agricola, le imprese pescherecce e quelle esercenti l'intermediazione nella circolazione dei beni o attività a questa ausiliaria.

## Art. 8.

*(Dimensioni dell'impresa artigiana)*

Il titolare d'impresa artigiana, oltre che dell'eventuale concorso dei familiari, può avvalersi per lo svolgimento dell'attività dell'impresa stessa anche della prestazione di opera di personale dipendente, purchè da lui diretto, nei seguenti limiti:

a) impresa artigiana che non effettua lavorazioni in serie: 24 addetti, compresi gli apprendisti in numero non superiore alla metà degli altri dipendenti;

b) impresa artigiana che effettua lavorazioni in serie con processo parzialmente meccanizzato: 12 addetti, compresi gli apprendisti in numero non superiore alla metà degli altri dipendenti;

c) impresa artigiana che svolge la propria attività nei settori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura: 55 addetti, compresi gli apprendisti in numero non superiore alla metà degli altri dipendenti;

d) impresa artigiana che presta servizio di trasporto di merci o di persone: 10 addetti.

Dal computo degli addetti delle imprese artigiane di cui al precedente comma sono esclusi i familiari del titolare, specificati all'articolo 6, primo comma.

La legge regionale, a' sensi dell'articolo 63, secondo comma, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, dispone in merito all'identificazione, approvazione e revisione dei settori indicati alla lettera c) del primo comma.

## Art. 9.

*(Impresa artigiana costituita in forma societaria o cooperativa)*

L'impresa artigiana può costituirsi, oltre che in forma individuale, anche in forma cooperativa o societaria, esclusa comunque quella di società per azioni, a responsabilità limitata e in accomandita semplice o per azioni.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In questo caso, entro i limiti dimensionali fissati dall'articolo precedente, è prescritto che la maggioranza dei soci o uno, nell'ipotesi di due soci, partecipi personalmente al lavoro e, nell'impresa, il lavoro assolva funzione preminente sul capitale.

## Art. 10.

*(Forme associative fra imprese artigiane)*

Le imprese artigiane possono riunirsi fra loro in: consorzi, anche con attività esterna; società consortili, escluse quelle che assumono la forma di società per azioni e di società in accomandita per azioni; cooperative; semprechè queste forme associative svolgano un ruolo ausiliario e/o integrativo nei confronti della attività delle imprese consociate volto a promuovere lo sviluppo, la economicità di gestione e la competitività sul mercato.

## CAPO II

## DEL RICONOSCIMENTO DELLA QUALIFICA ARTIGIANA, DEGLI ORGANI AMMINISTRATIVI PREPOSTI AL RICONOSCIMENTO, DEL CONTENZIOSO

## Art. 11.

*(Determinazione del principio fondamentale)*

Il riconoscimento alle imprese della qualifica artigiana, l'identificazione degli organi preposti a tale riconoscimento, nonché il contenzioso che ne potesse insorgere, data la stretta connessione e interazione con il principio fondamentale determinato al precedente articolo 5, costituiscono anch'essi principio fondamentale della legislazione statale, così come articolato nel presente capo II.

## Art. 12.

*(Albo provinciale delle imprese artigiane - Istituzione)*

L'impresa artigiana, di cui ai precedenti articoli 7 e 9, deve essere iscritta in apposito albo provinciale, tenuto con gli stessi crite-

ri, modalità ed effetti stabiliti per il registro delle ditte, di cui agli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011.

L'iscrizione nel suddetto albo provinciale costituisce riconoscimento per l'impresa della sua qualifica artigiana.

L'iscrizione ed il conseguente riconoscimento sono deliberati, su domanda del titolare, o, in caso di mancata richiesta, di ufficio, dalla Commissione provinciale per l'artigianato di cui al successivo articolo 13 in base all'istruttoria e alla certificazione comunale previste dall'articolo 63, quarto comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.

Le forme associative fra imprese artigiane, di cui al precedente articolo 10, sono annodate in apposita sezione separata dell'albo, con l'indicazione, aggiornata annualmente, delle imprese artigiane che ne fanno parte.

Chiunque può prendere visione degli albi provinciali delle imprese artigiane.

Gli albi provinciali sono sottoposti a revisione d'ufficio entro il 30 settembre dell'anno precedente la scadenza del mandato delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

## Art. 13.

*(Albo provinciale delle imprese artigiane Gestione)*

Le Commissioni provinciali per l'artigianato dispongono, anche d'ufficio, la cancellazione dall'albo di quelle imprese che abbiano cessato la propria attività, oppure perso i requisiti per il riconoscimento della qualifica artigiana, ovvero, ancora, superato i limiti dimensionali di cui al precedente articolo 8.

Spetta comunque al competente organo regionale autorizzare, quando ricorrano serie e motivate ragioni, connesse a particolari situazioni d'ordine economico, sociale e/o territoriale, la permanenza di iscrizione all'albo di imprese artigiane che si trovino nella condizione di superare i limiti dimensionali suddetti. In ogni caso la permanenza d'iscrizione non potrà essere autorizzata per un periodo superiore ad un an-

no e l'eccedenza di addetti dovrà essere contenuta nel 50 per cento del numero consentito a norma dell'articolo 8.

La Commissione provinciale per l'artigianato dispone altresì, anche d'ufficio, la cancellazione dalla sezione separata dell'albo di uno dei soggetti indicati al precedente articolo 10, allorchè non persegua, e/o non assolva più, i propri scopi e/o le proprie funzioni, oppure non risulti più costituito esclusivamente fra imprese artigiane.

Tuttavia, in quest'ultimo caso, è consentito il mantenimento dell'annotazione nella sezione separata per il periodo massimo di un anno dalla data di cancellazione dell'impresa salvo regolarizzazione entro tale termine della situazione, qualora le restanti imprese artigiane risultino numericamente maggioritarie e l'oggetto sociale non sia modificato.

#### Art. 14.

##### *(Commissioni provinciali per l'artigianato)*

Le Regioni sono tenute a istituire le Commissioni provinciali per l'artigianato, loro organi-uffici amministrativi, cui compete la tenuta dell'albo delle imprese artigiane, prevista dal precedente articolo 12.

Le Commissioni provinciali per l'artigianato debbono essere composte:

a) da imprenditori artigiani iscritti nelle liste elettorali di un comune della provincia, eletti con il sistema proporzionale ed in conformità alle norme della legge elettorale vigente per i comuni con popolazione superiore ai cinquemila abitanti, secondo i seguenti criteri:

1) nelle province con un numero di imprese artigiane iscritte all'albo non superiore a 15.000: 12 imprenditori;

2) nelle province con un numero di imprese artigiane iscritte all'albo compreso fra 15.000 e 45.000: 14 imprenditori;

3) nelle province con un numero di imprese artigiane iscritte all'albo superiore a 45.000: 16 imprenditori;

b) da un esperto per ognuna delle organizzazioni sindacali artigiane più rappresen-

tative ed operanti a livello nazionale, designato dalle rispettive associazioni provinciali, là ove presenti ed operanti nella provincia da almeno un biennio;

c) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori, designato dalle rispettive federazioni provinciali;

d) da tre rappresentanti dell'ANCI (Associazione nazionale comuni d'Italia), designati dal competente organismo provinciale;

e) dal presidente dell'Amministrazione provinciale o suo delegato;

f) da un rappresentante della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;

g) da un rappresentante dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.

I componenti di cui alla lettera a) del precedente comma eleggono nel proprio seno il presidente della Commissione. Il vice presidente viene invece eletto da tutti i componenti.

Le Commissioni provinciali per l'artigianato sono nominate con provvedimento del competente organo regionale e durano in carica quattro anni.

Esse possono essere organizzate in Sottocommissioni a livello comprensoriale.

#### Art. 15.

##### *(Contenzioso)*

Avverso le deliberazioni delle Commissioni provinciali per l'artigianato in materia di riconoscimento della qualifica artigiana è ammesso ricorso, in via amministrativa, alla Commissione regionale per l'artigianato, di cui al successivo articolo 16, la quale decide in via definitiva, con provvedimento motivato, entro il termine di 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso stesso.

Le decisioni della Commissione regionale per l'artigianato in materia di riconoscimento della qualifica artigiana possono essere impugnate dinanzi alla Magistratura ordinaria.

Legittimati a proporre il ricorso amministrativo e l'azione giudiziaria sono sia il titolare dell'impresa artigiana ed il legale rappresentante di uno dei soggetti indicati al precedente articolo 10, che gli enti erogatori di prestazioni mutualistiche e previdenziali.

Art. 16.

*(Commissioni regionali per l'artigianato)*

Contemporaneamente all'istituzione delle Commissioni provinciali per l'artigianato, le Regioni sono tenute ad istituire la Commissione regionale per l'artigianato, anch'essa loro organo-ufficio amministrativo, cui compete la trattazione e la decisione dei ricorsi considerati al primo comma del precedente articolo 15.

La Commissione regionale per l'artigianato deve essere composta:

a) dai presidenti delle Commissioni provinciali per l'artigianato della Regione;

b) da tre rappresentanti, di cui uno di minoranza, nominati dal competente organo regionale

c) da tre esperti, di cui due in materie giuridiche ed uno in materie economiche, nominati dal competente organo regionale;

d) da un esperto per ognuna delle organizzazioni sindacali degli artigiani più rappresentative ed operanti a livello nazionale, designato dalle rispettive associazioni regionali;

e) da un rappresentante delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori designato dalle rispettive federazioni regionali.

I componenti di cui alle lettere a) e d) del precedente comma eleggono nel proprio seno il presidente ed il vice presidente della Commissione.

La Commissione regionale per l'artigianato è nominata con provvedimento del competente organo regionale e dura in carica quattro anni.

Art. 17.

*(Attribuzioni regionali)*

La legge regionale regola le procedure connesse al riconoscimento alle imprese della qualifica artigiana, al relativo contenzioso, alla collocazione della sede, all'elezione dei membri elettivi, alla costituzione ed al funzionamento delle Commissioni provinciali e regionale per l'artigianato.

Essa non può comunque introdurre limiti o restrizioni all'esercizio sul territorio regionale di attività imprenditoriali artigiane da parte di cittadini provenienti da altre regioni o di stranieri.

Il rilascio di autorizzazioni, licenze o titoli professionali e/o personali per l'esercizio dell'impresa artigiana, già richiamati al comma terzo del precedente articolo 7, è riservato alla legislazione statale che ne disciplina le modalità e gli effetti di conseguimento in termini di eguaglianza e uniformità su tutto il territorio nazionale.

TITOLO III

DELLO SVILUPPO DELL'ARTIGIANATO

Art. 18.

*(Sviluppo dell'artigianato - Contenuti)*

Lo sviluppo dell'artigianato, previsto dall'articolo 45, secondo comma, della Costituzione, si realizza e si esprime con e mediante il sostegno, la promozione e l'incentivazione, in via prioritaria: della ricerca applicata e dell'assistenza tecnica, amministrativa e commerciale; della realizzazione di insediamenti artigiani; degli investimenti socio-economici, agevolandone i relativi finanziamenti; dei supporti alla gestione imprenditoriale; della commercializzazione dei prodotti, con particolare riferimento all'esportazione; della formazione professionale degli imprenditori artigiani, dell'istruzio-

ne artigiana e dell'apprendistato artigiano; dell'associazionismo, quale strumento basilare per il conseguimento degli obiettivi medesimi.

Art. 19.

*(Determinazione del principio fondamentale)*

In tema di sviluppo dell'artigianato è principio fondamentale che le norme legislative regionali attuative dei programmi regionali per l'artigianato devono essere in armonia con gli obiettivi della programmazione economica nazionale e coordinate con la legislazione statale attuativa di tali obiettivi.

Tale principio fondamentale trova articolazione nel presente titolo III.

Art. 20.

*(Ricerca applicata ed assistenza tecnica, amministrativa e commerciale - Agenzia per l'artigianato)*

È istituita, presso il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, l'Agenzia per l'artigianato, con il compito di coordinare le funzioni assolve dalle Regioni, direttamente oppure indirettamente mediante loro enti o società a partecipazione regionale, nel campo della ricerca applicata e dell'assistenza tecnica, amministrativa e commerciale, e di garantire il flusso di informazioni necessario per un corretto esercizio di tali funzioni.

L'Agenzia per l'artigianato non ha compiti d'intervento operativo.

Art. 21.

*(Insediamenti - Abitazioni artigiane)*

Ai titolari di imprese artigiane che, nel rispetto della normativa urbanistica vigente, costruiscano, riattino od acquistino nei centri storici e nelle zone destinate a nuovi insediamenti un'abitazione in contiguità al proprio laboratorio, possono essere concessi, da parte della Cassa per il credito alle

imprese artigiane, contributi in conto interessi, a pari condizioni ed entro i limiti massimi ammessi dalla Cassa stessa per le operazioni di credito agevolato destinate alla costruzione dei laboratori, di cui al successivo articolo 22.

Art. 22.

*(Investimenti socio-economici - Credito agevolato a medio termine - Artigiancassa)*

A partire dall'esercizio 1980 è costituito, nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il capitolo: « Conferimento al fondo per il concorso nel pagamento degli interessi sulle operazioni di credito a favore delle imprese artigiane ».

Per l'esercizio 1980 la dotazione di detto capitolo è fissata in lire 650.000.000.000.

A parziale ulteriore modifica dell'articolo 34, settimo comma, della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, il fido massimo che gli istituti e le aziende di credito possono concedere ad una stessa impresa artigiana è fissato in lire 80.000.000, oltre ai relativi interessi, e, nel caso di impresa costituita in forma cooperativa, in lire 16.000.000, oltre ai relativi interessi, per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro.

Detto fido massimo è elevato annualmente ad importi superiori con deliberazione del Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, su proposta del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, tenuto presente l'indice medio di svalutazione.

Nella deliberazione del Comitato, adottata in esecuzione del disposto del comma precedente, viene determinata altresì la quota massima aggiuntiva di fido, oltre ai relativi interessi, facente capo ai conferimenti regionali, effettuati ai sensi dell'articolo 1, lettera b), della legge 7 agosto 1971, n. 685.

Tale quota massima è fissata inizialmente in lire 50.000.000, oltre i relativi interessi, per una stessa impresa artigiana, ed in lire

10.000.000, oltre i relativi interessi, per ciascun socio che partecipi personalmente e professionalmente al lavoro, quando l'impresa artigiana è costituita in forma cooperativa.

Alle disponibilità del fondo di cui al primo comma fanno carico altresì gli oneri conseguenti alle operazioni di credito agevolato previste al precedente articolo 21.

Rientrano nell'attribuzione regionale le norme che prevedono interventi analoghi a quelli considerati nel presente articolo, anche oltre la misura massima del fido come determinata ai commi terzo e quarto, per imprese artigiane, a beneficio di consorzi, società consortili, cooperative fra imprese artigiane.

Il fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane è incrementato di lire 200.000.000.000 mediante il versamento da parte dello Stato. Il relativo onere è posto a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativo all'esercizio 1980.

Eventuali successive elevazioni del fondo di dotazione verranno autorizzate con apposite leggi.

Al fondo di dotazione della Cassa per il credito alle imprese artigiane sono riferibili le operazioni relative a finanziamenti di crediti all'esportazione autorizzate dall'articolo 31 della legge 24 maggio 1977, n. 227.

#### Art. 23.

*(Investimenti socio-economici -  
Locazioni finanziarie (leasing) -  
(Artigiancassa)*

È istituito presso la Cassa per il credito alle imprese artigiane un fondo per il concorso nel pagamento dei canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria (*leasing*) contratte da imprese artigiane.

Le dotazioni finanziarie del fondo sono costituite:

- a) dai conferimenti dello Stato;
- b) dai conferimenti delle Regioni da destinarsi secondo quanto disposto dalle rela-

tive leggi regionali e da utilizzarsi nell'ambito territoriale delle singole Regioni conferenti;

c) da eventuali altre sopravvenienze attive stabilite in sede di attuazione del successivo articolo 31.

I valori globali massimi dell'operazione di locazione finanziaria, per quanto riguarda sia l'intervento della Cassa sia la quota aggiuntiva facente capo ai conferimenti regionali, sono quelli indicati al terzo e sesto comma del precedente articolo 22, e dai successivi adeguamenti annuali, previsti al quarto comma del medesimo articolo, maggiorati del 35 per cento o del 45 per cento, a seconda che trattasi di locazione finanziaria mobiliare od immobiliare.

Le operazioni di locazione finanziaria non possono avere durata superiore ai cinque o dieci anni se interessanti, rispettivamente, beni mobili o immobili.

I limiti e le modalità per la concessione del contributo nel pagamento dei canoni sono determinati con decreto del Ministero del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio.

La richiesta e la concessione del contributo nel pagamento dei canoni relativi ad operazioni di locazione finanziaria (*leasing*) sono alternative alla richiesta ed alla concessione del contributo di cui al precedente articolo 22.

Rientrano nell'attribuzione regionale le norme che prevedono analoghi interventi, anche oltre i valori globali massimi come determinati al precedente comma terzo per le singole imprese artigiane, nei confronti di consorzi, società consortili, cooperative fra imprese artigiane.

L'importo del primo conferimento, previsto alla lettera a) del secondo comma del presente articolo, da effettuarsi in unica soluzione a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è fissato, per l'esercizio 1980, in lire 150.000.000.000. I successivi conferimenti faranno capo ad appo-

sito capitolo iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Art. 24.

*(Supporti alla gestione imprenditoriale -  
Prestiti d'esercizio)*

Rientrano, a pieno titolo, nell'attribuzione regionale le norme che dispongono concorsi regionali nel pagamento degli interessi maturati e maturandi in conseguenza di prestiti d'esercizio, contratti da imprese artigiane o da forme associative costituite fra di loro, a mente del precedente articolo 10.

Trattandosi di prestiti d'esercizio e quindi di operazioni di credito a breve termine, le quali assolvono una funzione integratrice del capitale aziendale circolante in vista delle necessità correnti che possono manifestarsi nel corso dell'esercizio per il suo regolare svolgimento e che, nell'esercizio stesso, debbono trovare sistemazione, il loro importo massimo per sorta di capitali ed il periodo d'ammortamento non potranno però essere superiori, rispettivamente, a lire 7.500.000 ed a mesi diciotto.

Il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio dispone l'eventuale aggiornamento annuale di detto importo massimo per sorta di capitale, nell'ambito della deliberazione prevista al comma quarto del precedente articolo 22.

Art. 25.

*(Istruzione artigiana)*

L'istruzione artigiana di cui all'articolo 117 della Costituzione è svolta nell'ambito della formazione professionale e nei limiti dei principi fondamentali che regolano tale materia.

All'esercizio delle funzioni relative all'istruzione artigiana possono essere chiamate a concorrere, con apposita legge regionale, anche le imprese artigiane.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI TRANSITORIE  
ATTUATIVE E FINALI

CAPO I

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 26.

*(Cooperative artigiane costituite fra giovani iscritti nelle liste speciali di collocamento)*

È autorizzata, per il periodo di applicazione della legge 1° giugno 1977, n. 285, la iscrizione nell'albo provinciale delle imprese artigiane, di cui al precedente articolo 12, delle cooperative costituite fra giovani iscritti nelle speciali liste di collocamento previste dalla legge suddetta ed i cui soci siano rappresentati per non meno del 60 per cento da tali giovani e, per la restante quota, da esperti del settore.

Dette cooperative debbono possedere i requisiti prescritti dal secondo comma dell'articolo 9 con la sola deroga indicata nel comma precedente, per cui gli esperti del settore non vengono computati ai fini del raggiungimento dei limiti dimensionali.

CAPO II

DISPOSIZIONI ATTUATIVE

Art. 27.

*(Scioglimento delle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato)*

Sono sciolte, con effetto immediato, le Commissioni provinciali e regionali, costituite, funzionanti ed operanti in base alle norme della legge 25 luglio 1956, n. 860.

Il competente organo regionale procede, per ognuna di esse, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, alla no-

mina di un commissario, assistito da una commissione consultiva composta da 10 membri designati dalle organizzazioni sindacali di categoria più rappresentative, rispettivamente, su scala provinciale e regionale, per lo svolgimento dei compiti previsti ai precedenti articoli 12, 13 e 15.

Non esiste incompatibilità fra l'incarico di commissario consultivo provinciale e regionale.

In caso di inerzia regionale alle nomine in questione il presidente in carica delle rispettive Commissioni assume di diritto, alla scadenza del termine, la veste e le funzioni di commissario, assistito dagli altri membri in carica che, a loro volta, assumono di diritto la veste e le funzioni di consultori.

#### Art. 28.

##### *(Nomina delle nuove Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato)*

Nei 60 giorni successivi alla loro entrata in carica i commissari straordinari alle Commissioni provinciali per l'artigianato, assistiti dalla commissione consultiva, provvedono ad avviare la revisione d'ufficio dell'albo provinciale delle imprese artigiane, prevista all'ultimo comma dell'articolo 12.

I lavori di revisione devono essere conclusi entro i 180 giorni successivi.

Le Regioni, nel termine di 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono tenute ad approvare le leggi di loro attribuzione, indicate al precedente articolo 17, primo comma.

Entrate in vigore le leggi regionali, di cui al terzo comma del presente articolo, e conclusa la revisione d'ufficio, nei 90 giorni successivi a quest'ultima data, i commissari straordinari indicano ed espletano le elezioni degli imprenditori artigiani chiamati a far parte delle Commissioni provinciali per l'artigianato.

Proclamati i risultati elettorali, i competenti organi regionali, nei 30 giorni seguenti, raccolte le necessarie designazioni, adottano il provvedimento di cui al quarto comma del precedente articolo 14.

Le Commissioni provinciali per l'artigianato, entro 20 giorni dalla data di costituzione, eleggono il proprio presidente.

Nei 10 giorni successivi, i competenti organi regionali, raccolte le necessarie designazioni, adottano i provvedimenti di cui al comma quarto del precedente articolo 16.

I commissari straordinari e le commissioni consultive alle Commissioni provinciali e regionali per l'artigianato rimangono in carica sino alla data di adozione dei provvedimenti previsti, rispettivamente, al quinto e settimo comma del presente articolo.

#### Art. 29.

##### *(Rinvio)*

Agli effetti della revisione generale di cui all'articolo precedente, primo e secondo comma, per l'identificazione dei settori artistici, tradizionali e dell'abbigliamento su misura, richiamati al terzo comma dell'articolo 8, si fa riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1964, n. 537.

#### Art. 30.

##### *(Costituzione dell'Agenzia per l'artigianato - Delega al Governo)*

Il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data dell'entrata in vigore della presente legge, un provvedimento avente valore di legge ordinaria, diretto a dare concreta attuazione al disposto del precedente articolo 20.

La presidenza dell'Agenzia spetta al Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica o ad un suo delegato. Il presidente, nei compiti di gestione, è assistito da un comitato in cui sono rappresentati, oltre che il Ministero della ricerca scientifica e tecnologica, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministero delle partecipazioni statali, il Ministero del commercio con l'estero, l'Istituto per il commercio con l'estero, le Regioni, le organizzazioni sindacali artigiane più rappresentative ed operanti a livello nazionale.

I rappresentanti regionali sono nominati su designazione della Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

La rappresentanza regionale deve risultare perlomeno paritaria nei confronti degli altri componenti il comitato direttivo dell'Agenzia.

#### Art. 31.

*(Riforma della Cassa  
per il credito alle imprese artigiane -  
Delega al Governo)*

Il Governo è delegato ad emanare, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un provvedimento avente valore di legge ordinaria, diretto a dare concreta attuazione, attraverso una riforma generale strutturale e funzionale della Cassa per il credito alle imprese artigiane, al disposto dei precedenti articoli 21, 22 e 23, ed a rendere la Cassa stessa valido strumento interregionale per la programmazione e la gestione del credito agevolato a medio termine e del *leasing* nei confronti dell'artigianato.

In particolare, pertanto, devono prevedersi fra le attività di sostegno svolte dalla Cassa, in riferimento ad apposite società facenti capo agli istituti di credito che concorrono alla formazione del fondo di dotazione o comunque autorizzati a compiere operazioni con la Cassa, anche quelle relative all'esercizio della locazione finanziaria (*leasing*).

Inoltre, per quanto attiene alla composizione del consiglio generale della Cassa, deve prevedersi la presenza di un rappresentante per ogni Regione italiana, sia a statuto ordinario che speciale, designato dalla Regione stessa.

Le designazioni, ora di competenza del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono effettuate dalla Commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281.

Nell'ambito del consiglio generale la rappresentanza regionale è maggioritaria e la presidenza del consiglio generale da affidar-

si a persona facente parte della rappresentanza regionale, designata dalla stessa.

Per quanto attiene al consiglio d'amministrazione della Cassa, escluso il rappresentante del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, deve essere prevista la presenza di rappresentanti regionali, designati dalla rappresentanza regionale del consiglio generale, anche al di fuori dei propri componenti.

Nell'ambito del consiglio di amministrazione la rappresentanza regionale deve risultare perlomeno paritaria nei confronti degli altri componenti, e la presidenza del consiglio d'amministrazione affidata a persona facente parte della rappresentanza regionale, designata dalla stessa.

La presenza di rappresentanti regionali deve essere pure prevista nel collegio dei sindaci.

I comitati tecnici regionali della Cassa per il credito alle imprese artigiane, opportunamente ristrutturati con determinante partecipazione regionale, costituiscono centri di raccordo fra i livelli nazionale e regionali della programmazione degli incentivi al credito artigiano.

### CAPO III

#### DISPOSIZIONI FINALI

#### Art. 32.

*(Sanzioni)*

È fatto divieto di esercitare un'impresa che svolga l'attività indicata al precedente articolo 6 in carenza di domanda di iscrizione all'albo delle imprese artigiane, di cui all'articolo 12.

È altresì fatto divieto ad imprese ed a consorzi, società consortili, cooperative fra imprese, non iscritte all'albo suddetto od alla sua sezione separata, di adottare quale ditta o insegna o marchio o ragione sociale una denominazione comunque riferibile all'artigianato.

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

In entrambe le fattispecie, ai trasgressori, indipendentemente dall'eventuale iscrizione d'ufficio nell'albo, da effettuarsi a mente del precedente articolo 12, terzo comma, è inflitta dal competente Presidente della Giunta regionale sanzione amministrativa con il rispetto delle modalità procedurali contenute negli articoli da 9 a 13 della legge 3 maggio 1967, n. 317.

La sanzione amministrativa, connessa alla trasgressione della disposizione di cui al primo comma del presente articolo, è stabilita sino a lire 1.000.000 in caso di prima applicazione e sino a lire 2.000.000 in caso di recidiva; quella connessa alla trasgressione della disposizione di cui al secondo comma del presente articolo è stabilita sino a lire 1.000.000.

**DISEGNO DI LEGGE n. 1678**

D'INIZIATIVA DEI SENATORI COLOMBO Ambrogio  
ED ALTRI

**Art. 1.**

In conformità dell'articolo 117, comma primo, della Costituzione e dei principi fondamentali della legge 25 luglio 1956, n. 860, le regioni provvedono ad emanare norme legislative sull'artigianato nelle seguenti materie:

1) disciplina dell'albo provinciale delle imprese artigiane, da tenersi nella stessa sede, con gli stessi criteri e modalità, con valore sostitutivo e per gli stessi effetti del registro delle ditte previsto dagli articoli 47 e seguenti del testo unico approvato con regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, previa convenzione con le camere di commercio competenti per territorio;

2) obbligatorietà dell'iscrizione nell'albo provinciale per tutte le imprese artigiane, come definite negli articoli dall'1 al 5 della legge 25 luglio 1956, n. 860, e aventi i requisiti previsti da tali disposizioni;

3) efficacia esclusiva dell'iscrizione nell'albo provinciale, ai fini della prova dell'esistenza dei requisiti artigiani e irrogazione di sanzioni amministrative da parte dell'autorità regionale competente per chiunque adotti abusivamente ditte, insegne, marchi o comunque denominazioni in cui ricorrano riferimenti all'artigianato;

4) promozione, in conformità con gli indirizzi della programmazione nazionale e regionale, delle attività artigiane, mediante assistenza tecnologica, agevolazioni alla costituzione di consorzi tra imprese artigiane, agevolazioni all'accesso al credito ed alla costituzione delle relative garanzie anche in forma associata;

5) disciplina della vendita diretta al pubblico, nei locali di produzione o ad essa contigui, dei beni di produzione propria, in deroga alla legge 11 giugno 1971, n. 426;

6) sostegno della formazione professionale artigiana, mediante la stipulazione di

convenzioni, a tempo limitato e rinnovabili, con imprese artigiane, per l'esecuzione presso di esse di programmi di formazione degli apprendisti, in ragione delle attrezzature tecniche ed igieniche delle imprese stesse e dell'esperienza addestrativa dei titolari.

**Art. 2.**

L'articolo 13 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« La Commissione provinciale dell'artigianato, composta da un numero di membri determinato dalla regione, non inferiore a 15, è costituita:

a) per due terzi da titolari o legali rappresentanti di imprese artigiane iscritte nell'albo di cui all'articolo 9 eletti con sistema proporzionale dagli stessi titolari o legali rappresentanti d'imprese artigiane, sulla base di liste presentate dalle organizzazioni artigiane operanti nella provincia da almeno 3 anni;

b) un terzo da membri nominati dalla regione e designati: in maggioranza, dalle organizzazioni artigiane più rappresentative operanti nella provincia ed aderenti a strutture nazionali; per il resto, dalle più rappresentative organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti da imprese artigiane.

La Commissione provinciale, nominata con decreto del Presidente della giunta regionale, dura in carica cinque anni ed elegge il proprio presidente e vice presidente, scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lettera a).

Le norme di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabilite con legge regionale. Le spese di funzionamento sono a carico della regione ».

Il comma ultimo dell'articolo 12 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è abrogato.

**Art. 3.**

Il comma primo dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« La Commissione regionale dell'artigianato è organo tecnico-consulativo della regione

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

con funzioni di programmazione, coordinamento e promozione dell'artigianato regionale e con compiti di documentazione e di rilevazione statistica delle attività artigiane regionali ».

Il comma quarto ed il comma quinto dello stesso articolo 14 sono abrogati.

L'articolo 15 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« La Commissione regionale per l'artigianato è composta:

- a) dai presidenti delle commissioni provinciali dell'artigianato;
- b) da tre rappresentanti della regione;
- c) da quattro esperti in materia di artigianato, su designazione delle organizzazioni più rappresentative artigiane a struttura nazionale ed operanti nella regione.

La Commissione regionale, nominata con decreto del presidente della giunta regionale, elegge il proprio presidente e vice presidente, scegliendoli tra i membri di cui alla precedente lettera a).

Le norme di organizzazione e funzionamento della Commissione sono stabilite con legge regionale. Le spese di funzionamento sono a carico della regione ».

L'articolo 16 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è abrogato.

## Art. 4.

Il comma primo dell'articolo 17 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato centrale dell'artigianato è organo tecnico-consultivo e di coordinamento fra le amministrazioni pubbliche statali e regionali, con particolare riferimento agli indirizzi generali di programmazione economica e sociale, ai rapporti internazionali ed

al commercio con l'estero, alla documentazione e rilevazione statistica delle attività artigiane ».

L'articolo 18 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è sostituito dal seguente:

« Il Comitato centrale dell'artigianato, che ha sede presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, è presieduto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato, ed è composto:

- 1) dagli assessori regionali preposti all'artigianato;
- 2) dai presidenti delle commissioni regionali per l'artigianato;
- 3) da 8 rappresentanti designati dalle organizzazioni artigiane a struttura nazionale in ragione della loro rappresentatività;
- 4) da 4 rappresentanti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori, a carattere nazionale, dipendenti dalle imprese artigiane;
- 5) dal presidente del consiglio generale della Cassa per il credito alle imprese artigiane;
- 6) dal presidente dell'unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura.

Le norme di organizzazione e di funzionamento del Comitato centrale dell'artigianato sono approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

Le spese occorrenti per il funzionamento del Comitato centrale dell'artigianato e delle sue strutture operative graveranno sui capitoli 2031 e 2032 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ».

L'articolo 19 della legge 25 luglio 1956, n. 860, è abrogato.